

TAR LAZIO - ROMA

Sezione III Ter

Notifica per pubblici proclami R.G. n. 9444/2016 - ordinanza n. 94/2017

In ottemperanza all'ordinanza n. 94/2017 del TAR per il Lazio, Sez. III Ter, pubblicata il 17 gennaio 2017, si procede a pubblicare di seguito il testo integrale del ricorso n. R.G. 9444 del 2016, TAR per il Lazio, sez. Terza Ter, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici "Assoidroelettrico" per l'annullamento della Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016, in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, pubblicata in data 25 novembre 2016 dal GSE, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti; si pubblica, altresì, l'elenco dei soggetti controinteressati e la citata ordinanza.

Al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ricorre

COPIA

L'Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici Assoidroelettrica, con sede in (40126) Bologna, Via Antonio Zanolini 38/a, cod. fisc.03491701201, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Roberto Tizzanini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Battista Conte (cod. fisc. CNT GNN 66S19 H501Q; pec giovannibattistaconte@ordineavvocatiroma.org) e Valentina Petri (cod. fisc. PTR VNT 81M66 H501N; pec valentinapetri@ordineavvocatiroma.org), entrambi del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso i medesimi avvocati in Roma, alla Via Ennio Quirino Visconti n. 99 (fax 06 94443995), giusta procura resa a margine del presente ricorso;

contro

il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro *pro tempore*;

nonché contro

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro *pro tempore*;

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro *pro tempore*;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

della società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale sita in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92;

per l'annullamento, previa sospensione

- del decreto 23 giugno 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 giugno

Il sottoscritto Roberto Tizzanini, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici Assoidroelettrica delega gli avv.ti Giovanni Battista Conte e Valentina Petri a rappresentare e difendere la predetta Associazione nel procedimento di cui all'atto steso a margine, conferendo loro ogni facoltà di legge.

Nella su espressa qualità e legge il domicilio della Società presso lo studio dei suddetti avvocati in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 99.

Dichiara di conoscere i propri diritti ex art. 7 D.Lgs. 30/6/03 n. 196; di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del medesimo decreto e di prestare consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso quelli sensibili di cui all'art. 22 del D.Lgs. 196/03.

Roberto Tizzanini

*E' autentica
G. M. Conte*

GSE/A20160114926 - 25/08/2016

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.														
	L	L	L	L	P	I	C	E	L	A	R	V	S	S
	A	L	A	D	G	N	O	E	G	F	U	I	I	S
	D	S	U	O	E	G	N	T	C	C	S	S	S	S
Az														
Cc														

FRZ

2016 Serie Generale n. 150 (**doc. 1**), recante la disciplina in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e limitatamente agli artt. 2, 4, 22 e all'allegato 2, punto 1.1.1, e comunque, ai punti della premessa cui essi fanno riferimento;

- nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti.

*** **

1. Premessa in fatto.

1.1 – Con decreto 23 giugno 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito nuove disposizioni aventi l'obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso incentivi e modalità di accesso semplici, atte cioè a promuovere l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione.

Il fine del decreto è quello di realizzare gli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale e procedere al graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01.

Tuttavia in alcune sue parti il decreto omette di perseguire gli intenti dichiarati e si discosta in modo illegittimo dagli obiettivi imposti dal d.lgs. 28/2011 e dalla normativa comunitaria in materia.

1.2 – Il provvedimento, tra l'altro, ridefinisce cosa si intenda per "nuovo impianto" alimentato da fonti rinnovabili e per "interconnessione funzionale", nonché i criteri e le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione.

L'art. 2, comma 1, lett. a) sub ii) del detto decreto così dispone:

"Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile".

Il decreto considera pertanto un "nuovo impianto" quello che viene

costruito in un luogo in cui non sia presente altro impianto o parte di esso. Viene eliminato ogni riferimento al fatto che questo possa essere stato dismesso anche molti anni orsono o che non vi sia nessuna economia da parte del produttore nel realizzare l'impianto proprio in quel sito.

1.3 – Il decreto in esame stabilisce poi, all'art. 4, comma 3, lett. b), sub i) e ii) che possano accedere all'accesso diretto agli incentivi soltanto gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW **purché**, in sintesi, siano realizzati sfruttando strutture o acque di restituzione o scarico preesistenti e non incidano, quindi, ulteriormente sulla portata del fiume.

Ne discende che sono stati esclusi dall'accesso diretto agli incentivi anche gli impianti idroelettrici al di sotto dei 50 kW che, viceversa, ai sensi del previgente d.m. 6 luglio 2012 godevano di tale modalità di incentivazione, senza che tale scelta sia stata motivata in alcun modo dalla normativa subentrante, né tantomeno risulti che vi sia stata una particolare istruttoria sul punto.

1.4 - L'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto stabilisce inoltre che anche gli impianti idroelettrici realizzati "*con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate*", aventi una potenza nominale fino a 500 kW, possono accedere direttamente agli incentivi, così introducendo nel nostro ordinamento nazionale una distorsione concorrenziale a favore di soggetti pubblici.

1.5 - Sempre l'art. 4, ai commi 9, 10 e 11, introduce l'obbligo in capo al produttore che voglia accedere agli incentivi per gli impianti idroelettrici, di allegare una nuova dichiarazione che deve essere rilasciata dalle Amministrazioni.

Tale attestazione deve accertare o confermare che "*il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato*".

In particolare viene poi specificato che l'ammissione e la conseguente erogazione degli incentivi sono sospesi fino a quando tale attestazione non sia trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

(d'ora in poi semplicemente GSE) e che *“decorsi inutilmente sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, l'eventuale richiesta di accesso decade”*.

Tale disposizione viola apertamente il divieto imposto dall'ordinamento interno e da quello comunitario di aggravio del procedimento amministrativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabile, imponendo un nuovo onere del tutto superfluo, in quanto tendente ad analizzare nuovamente elementi ambientali già esaminati nel corso della procedura autorizzativa dell'impianto

1.5 - L'art. 4 comma 1 lett. a) stabilisce che accedono ai registri gli impianti nuovi con una potenza non superiore al valore soglia che è indicato dall'art. 5 comma 1 in 5 MW per tutte le tipologie d'impianto. Il medesimo art. 4, al comma 2, stabilisce invece che gli impianti superiori al valore soglia di cui sopra accedono alle aste.

Tuttavia, il successivo articolo 12 non prevede alcun contingente di potenza da mettere all'asta per gli impianti idroelettrici, con la conseguenza che gli impianti al di sopra dei 5 MW, anche nel caso in cui questi fossero risultati idonei ma non inclusi fra quelli incentivati nel precedente registro formatosi ai sensi del d.m. 6 luglio 2012, sono stati esclusi dagli incentivi, senza che tale scelta sia stata peraltro motivata a seguito di adeguata istruttoria

1.6 - L'art. 22 impone al titolare di una concessione idroelettrica che abbia ottenuto la relativa autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto idroelettrico su canali o cavi dei consorzi di bonifica di allegare l'atto redatto ai sensi del r.d. 8 maggio 1904 n. 368 (art. 134).

Tale disposizione è però in palese contrasto con la disciplina sovraordinata del “couso delle opere idrauliche” e, cioè, con l'art. 47 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.

L'imposizione dell'obbligo in esame, pertanto, è palesemente illegittimo perché contrario a norma imperativa e comunque di fonte sopraordinata.

1.7 - Nell'allegato 2, al punto 1.1.1, infine, il provvedimento impugnato definisce "impianti interconnessi" tutti quelli che abbiano delle opere idrauliche in comune e siano riconducibili anche a livello societario ad un unico produttore.

In forza di tale disposizione non saranno considerati impianti autonomi rispetto a quelli preesistenti tutti quelli che utilizzino, ad esempio, il medesimo canale o soltanto la medesima traversa e facciano capo ad un unico produttore.

In pratica, ad esempio, gli impianti sul deflusso minimo vitale non potranno più essere realizzati o gestiti dal medesimo produttore che utilizza la traversa.

Tutto ciò esposto in fatto, la Assoidroelettrica, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, muove il presente ricorso per i seguenti motivi.

2. - Diritto.

2.1. – Primo motivo. Violazione del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 ed in particolare dell'art. 24; violazione della direttiva 2009/28/CE, 2001/77/CE e 2003/30/CE; violazione del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; del d.P.R. 380/2001 violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

2.1.1 - Prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale oggetto del presente ricorso, l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico era disciplinata dal d.m. 6 luglio 2012, di attuazione dell'art. 24 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che, a sua volta, ha attuato la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Nello specifico, senza compiere un'istruttoria ove siano rinvenibili le motivazioni di tale scelta, il Ministero con l'art. 2 del d.m. 23 giugno 2016 ha modificato la definizione di nuovo impianto da fonti rinnovabili, descrivendolo come segue: un impianto "realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di co-

struzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile”.

Con tale definizione, pertanto, il Ministero ha inopinatamente introdotto nella previgente definizione l'inciso “*o le principali parti di esso*”, escludendo così dal novero dei nuovi impianti idroelettrici tutti quelli che siano stati realizzati in luoghi nei quali siano esistiti e siano rinvenibili resti di opere realizzate, anche all'inizio del secolo scorso, per la captazione e l'utilizzo delle acque.

In tal modo si è di fatto disincentivato anche il recupero di vecchi mulini o di opere ormai dismesse, magari da molte decine di anni, rendendo preferibile l'uso di nuovo territorio, senza un'apparente valida motivazione, né dal punto di vista della salvaguardia ambientale, né da quello del perseguimento di una strategia economica

Tale estensione della definizione di nuovo impianto, viceversa, si pone in netto contrasto sia con la normativa volta ad incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile sia con quella in materia paesaggistica e ambientale. La disposizione, infatti, disincentiva la realizzazione su traverse esistenti, anche se ormai magari in gran parte dirute nel caso in cui fossero asservite a vecchi mulini o a preesistenti centrali ormai in rovina o anche completamente abbattute. La preesistenza di un solo vecchio canale di adduzione o un piccolo tratto di canale di scarico rende infatti l'impianto meno incentivato di uno nuovo, con la conseguenza che l'operatore sarà indirizzato a realizzare magari sull'altra sponda tutti manufatti ex novo tralasciando le opere in rovina.

La disposizione, in contrasto con i più basilari criteri di ragionevolezza, disincentiva le attività di restauro di edifici storici (ovviamente con costi elevati) e favorisce la realizzazioni di edifici nuovi meno costosi.

La norma, infine, oltre a contrastare con il principio di ragionevolezza contrasta con tutto quanto disposto dal d. lgs. 42/2004 in materia di conservazione del paesaggio, di tutela del territorio e di recupero dei fabbricati esistenti. Tale principio, espresso, per esempio, anche dall'art. 17 del d.P.R. 380/2001, chiarisce l'interesse dello Stato alla conservazione e al risanamento dell'edilizia esistente (tanto che infatti gli interventi di conservazione edilizia sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione).

Del resto, tale innovazione profondamente rilevante, non trova giustificazione nell'istruttoria da cui è discesa la nuova disposizione, con conseguente violazione del principio per cui tutte le scelte dell'Amministrazione debbano trovare la propria giustificazione con un'adeguata istruttoria.

La carenza di istruttoria, ovvero la scarsa attenzione posta dal Ministero nell'espletamento della medesima e nelle scelte effettuate, è inoltre rinvenibile anche dalla presenza nel regolamento di macroscopici violazioni di leggi e di principi del nostro ordinamento interno e comunitario che si rappresentano di seguito.

2.2. – Secondo motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 in tema di diversificazione degli incentivi; violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio di tutela del legittimo affidamento; violazione del principio di ragionevolezza e di non discriminazione ex art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

2.2.1 - L'art. 4, comma 3, lett. b) del d.m. 6 luglio 2012 aveva introdotto per i piccoli impianti idroelettrici con potenza nominale fino a 50 kW dei criteri semplificatori, in quanto tali impianti accedevano direttamente ai meccanismi di incentivazione.

Sulla base di ciò, numerosissimi sono stati gli investitori che con impegno (e compiendo importanti investimenti economici) si sono adoperati per rendere cantierabili progetti di modestissimo impatto ambientale i quali, sommati tra loro, garantirebbero una significativa riduzione di gas climalteranti.

Con il decreto ministeriale oggetto del presente ricorso, però, **il legislatore ha repentinamente cambiato indirizzo, escludendo dall'accesso diretto agli incentivi gli impianti di piccole dimensioni.**

Ciò determina di fatto una drastica frenata delle citate iniziative, con evidenti ricadute negative sulla crescita degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Tale esclusione si pone in netto contrasto con la normativa comunitaria in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, poi recepita a livello nazionale. La direttiva 2009/28/CE, che costituisce il più recente intervento comunitario sul tema, nell'elencare

le misure necessarie a *“ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012”* (premessa, punto 1), ha sottolineato il ruolo fondamentale che svolgono nella produzione di energia da fonti rinnovabili proprio le piccole e medie imprese (PMI) sia a livello locale che regionale (premessa, punto 3, 4 e 5).

Posti quindi gli obiettivi prioritari della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile e dell'occupazione a livello locale, non si comprende perché il Ministero abbia voluto escludere dall'accesso diretto agli incentivi proprio i piccoli impianti che, per il principio dell'economia di scala, necessitano di un maggiore sostegno economico.

Tale sostegno era stato realizzato, attraverso il meccanismo dell'accesso diretto agli incentivi, dal d.m. 6 luglio 2012 che, a sua volta, aveva dato attuazione all'art. 24 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - il quale è solo l'ultimo di una lunga serie di interventi legislativi di incentivazione della produzione di energia c.d. verde, (d.lgs. 77/1999, d.lgs. 387/2003, d.lgs. 239/2004) - che, al comma 3, let. a) stabilisce che *“l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala”*.

Le nuove limitazioni imposte dal d.m. impugnato, pertanto, contraddicono chiaramente il dettato normativo, in quanto portano ad una ingiustificata discriminazione nei confronti degli imprenditori che hanno investito su impianti di dimensioni ridotte, anche in considerazione del fatto che nel senso della non discriminazione dei piccoli produttori di energia elettrica verde si è esplicitamente pronunciato il Legislatore comunitario (direttiva 2001/77/CE, in particolare art. 7).

Oltre a porsi in netto contrasto con il principio dell'economia di scala, del principio di non discriminazione e di quello di massima incentivazione della produzione di energia rinnovabile, il repentino cambio di orientamento del Ministero contraddice anche il principio del legittimo affidamento, in quanto, in base alla normativa vigente fino a giugno 2016, moltissimi imprenditori hanno fatto un ragionevole affidamento sull'accesso di-

retto a degli incentivi di cui si trovano ora improvvisamente privati.

Come noto, quello del legittimo affidamento rientra tra i principi generali di diritto europeo, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (**C. Stato, sez. V, ordinanza, 17 marzo 2016, n. 1090**). In particolare, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che *“il principio della tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della comunità; la possibilità di farlo valere è prevista per l'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative”* (**Corte giustizia Comunità europee, 7 giugno 2005, n. 17/03**).

L'art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241, come integrato dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, prevede che l'attività amministrativa debba osservare anche i principi dell'ordinamento comunitario, tra cui va senza dubbio annoverato il principio del legittimo affidamento, ora riconosciuto anche da una norma positiva, oltre che dalla giurisprudenza, compresa quella della Corte Costituzionale. Ed è proprio la Consulta che ha ricondotto tale principio al canone costituzionale della ragionevolezza che appare, sulla base di quanto sopra esposto, contraddetto dal decreto impugnato. *“È principio affermato da questa corte che «l'intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche [...]». La norma successiva non può, però, tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali»* (sentenza n. 24 del 1999, *id.*, Rep. 1999, voce *Pena*, n. 20)” (C. Cost., 1 aprile 2010, n. 124 proprio in tema di installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili).

2.2.2 – Sotto altro profilo, la scelta operata dal Ministero non trova un'adeguata giustificazione neppure qualora si intenda valutarla nella pretesa necessità di maggior tutela dei corpi idrici naturali.

Tale competenza, infatti, è affidata a ben altre disposizioni normative che vengono applicate dall'amministrazione preposta nel corso del provvedimento di concessione e di autorizzazione dell'impianto.

La disposizione in argomento, ben lungi da porre in essere una corretta tutela dei corsi d'acqua, pone quindi un inutile ostacolo normativo alla

realizzazione degli impianti una volta che questi sono già autorizzati e, quindi, ne è stata già vagliata la compatibilità ambientale.

Per tutte le ragioni esposte appare evidente l'illegittimità della disposizione contenuta nell'atto impugnato sotto tutti i profili evidenziati..

2.3. – Terzo motivo. Violazione e falsa applicazione dei principi di libera concorrenza non discriminazione dettati dal trattato UE ed in particolare dell'art. 106 TFUE; violazione del divieto comunitario di aiuti di Stato a favore di determinate imprese ed in particolare dell'art. 107 TFUE; violazione delle direttiva 96/92/CE, 2003/54/CE, 2009/28/CE e del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79

2.3.1 - Palese è l'illegittimità della scelta operata dal Ministero nell'art .4, comma 3, let. f) del decreto in esame, ove, è stato disposto che gli impianti realizzati con procedure di evidenza pubblica **da amministrazioni pubbliche**, anche tra loro associate, aventi potenza fino a 500 kW, **accedano direttamente ai meccanismi di incentivazione.**

Tale disposizione, infatti, comporta una ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato in quanto gli enti pubblici vengono a trovarsi in una situazione di vantaggio rispetto agli operatori economici privati, in netto contrasto con i principi di libera concorrenza e di non discriminazione propri della normativa europea e nazionale in materia di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica (direttiva 96/92/CE; direttiva 2003/54/CE; direttiva 2009/28/CE; d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della citata direttiva 96/92/CE, come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e quindi convertito con l. 7 agosto 2012, n. 134, in particolare art. 12).

Sul punto, la Corte di Cassazione, confermando due importanti pronunce del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sul tema, ha statuito che la normativa dell'Unione (direttiva 96/92/CE) e quella nazionale (d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 9) hanno mirato *“ad assicurare nel settore un mercato aperto caratterizzato dalla libera concorrenza, da principi e regole di trasparenza e di non discriminazione, sì da consentire ad ogni operatore economico di poter concorrere a procedure di autorizzazioni, gare, aggiudicazioni, concessioni ed altro in condizioni di parità: pertanto nell'indicato settore gli enti pubblici agisco-*

no come qualsiasi operatore economico privato". E ancora, *"ineccepibilmente, quindi, il TSAP ha ritenuto illegittima - in quanto in contrasto con i principi di concorrenzialità posti dal Trattato CEE - la norma di cui alla L.R. Lombardia 29 giugno 1998, n. 10, articolo 22 nella parte in cui, in tema di rilascio di concessioni, accorda un ingiustificato trattamento differenziato in favore di società pubbliche o miste pubbliche-private"* (Cass. civ. Sez. Unite, 18 maggio 2006, n. 11653, che ha confermato la sentenza del TSAP 22 gennaio 2004, n. 20).

Nello stesso senso la sentenza in cui la Suprema Corte, confermando la sentenza del TSAP del 7 dicembre 2012, n. 182, ha definito *"ingiustificata e incondizionata"* la preferenza *"per la domanda di concessione dell'ente locale territoriale, in contrasto con i principi a tutela del libero mercato concorrenziale sanciti dagli artt. 43 e ss. del Trattato CE"*. Nella stessa sentenza la Cassazione ha anche evidenziato come *"la previsione di una riserva e di un privilegio pubblico, del tutto incoerente rispetto alle regole di concorrenza"* sia *"susceptibile, al contempo, di effetti discriminatori e discorsivi, almeno potenzialmente, anche a danno delle imprese degli altri Stati membri"* (Cass. civ. Sez. Unite, 13 dicembre 2013, n. 27882).

La disposizione in esame risulta pertanto illegittima in quanto in aperto contrasto con alcuni principi cardine dell'Unione Europea, quali quello della parità di trattamento, e le regole di trasparenza e non discriminazione esplicitamente imposte nel mercato dell'energia, anche da fonti rinnovabili, come stabilito dalle citate direttive 2003/54/CE e 2009/28/CE. La disposizione in argomento costituisce poi un indebito aiuto di Stato a favore delle imprese pubbliche.

Tanto detto, tale disciplina deve essere senza dubbio disapplicata in ragione delle regole comunitarie sul coordinamento del diritto interno con quello, sovraordinato, di fonte europea. Contrariamente, codesto ill.mo collegio dovrà rimettere la questione innanzi alla competente Corte di Giustizia perché sia la stessa a vagliare la compatibilità della disposizione interna con il diritto comunitario.

2.3.2 - La preferenza accordata agli impianti realizzati da e con le pubbliche amministrazioni appare inoltre in totale spregio della normativa che regola

le modalità con cui le amministrazioni pubbliche possono esercitare attività di produzione di beni o servizi ed i limiti a cui tali soggetti sono sottoposti.

Premettendo che l'attività di produzione di energia rinnovabile è una libera attività di impresa (ex multis, Tar Puglia 8 marzo 2008 n. 530), va osservato che l'art. 3, comma 27 della legge 244/2007 (finanziaria per il 2008) ha previsto che *“al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ...”*.

A ciò si aggiunga, inoltre, che il d.l. 78/2010 ha apportato un'ulteriore restrizione all'esercizio delle attività non strettamente legate alle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione, disponendo che *“fermo restando quanto previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge ... i comuni con popolazione inferiore ai 30000 abitanti non possono costituire società”*.

Ebbene, ciò detto si deve ritenere che il divieto comprenda la possibilità di esercitare un'attività non strettamente legata al perseguimento del proprio fine istituzionale, a prescindere dalle forme con cui lo si faccia.

Tentando di interpretare le disposizioni citate, la giurisprudenza ha infatti affermato come la prima delle due *“esprima un principio di carattere generale che era già immanente nell'ordinamento anche prima della sua esplicitazione positiva”* e che *“la disposizione in questione evidenzia un'evidente disfavore del legislatore nei confronti della costituzione e del mantenimento da parte delle amministrazioni pubbliche di società commerciali con scopo lucrativo, il cui campo di attività esuli dall'ambito delle relative finalità istituzionali né risulti coperto da disposizioni normative di specie”* (C. Stato Ad. pl. 4 giugno 2011 n. 11).

Del resto come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza 8 maggio 2009 n. 148, tali disposizioni *“mirano, da un canto, a rafforzare la distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica (posta in essere da società che operano per una pubblica amministrazione) ed attività di impresa di enti pubblici, dall'altro, ad evitare che quest'ultima possa esse-*

re svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto può godere in quanto pubblica amministrazione” (cons. dir. n. 4.2).

A ciò si aggiunga che l’attività di impresa, anche al di là dell’intervento di cui alla l. finanziaria del 2008, “è consentita solo in virtù di espressa previsione ..., l’ente pubblico che non ha fini di lucro non può svolgere attività di impresa, salve espresse deroghe normative”. In altre parole, dunque, “la società commerciale facente capo ad un ente pubblico, operante sul mercato in concorrenza con operatori privati, necessita di previsione legislativa espressa e non può ritenersi consentita in termini generali, quanto meno nel caso in cui l’ente pubblico non ha fini di lucro”, in quanto è necessario “evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali” (ancora **C. Stato 10/2011**).

Come facilmente si nota, dunque, la ratio sottesa a tali previsioni è quella di evitare un turbamento del mercato e della concorrenza che può prodursi anche qualora l’attività di impresa sia esercitata direttamente dall’amministrazione

Del resto, incentivare la partecipazione pubblica all’attività imprenditoriale di produzione di energia comporta spesso il doppio intervento della stessa p.a. sia in veste di ente in qualche modo competente sotto il profilo autorizzativo (si pensi al Comune che voglia realizzare un intervento sul proprio territorio), sia di soggetto proponente, con evidente distorsione della concorrenza e forte rischio di conflitto di interessi. Con l’impossibilità di non minare l’efficienza, l’efficacia e l’imparzialità del procedimento autorizzativo e quindi la migliore realizzazione degli interessi pubblici.

Quanto alla norma che vieta specificamente la costituzione di società da parte di comuni con meno di 30.000 abitanti, va osservato come tale norma, oltre a rafforzare le previsioni a tutela della concorrenza di cui alla finanziaria 2008, miri al rispetto del cosiddetto patto di stabilità interno, cioè sia diretta “ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni” (comma 25 del medesimo art. 14, d.l. 78/2010).

Tali funzioni fondamentali per gli enti civici sono infatti identificate in quelle di cui all’art. 21, comma 3 della legge 5 maggio 2009 n. 42, ove

non risulta alcuna previsione in cui potrebbe farsi rientrare la produzione di energia rinnovabile.

Ne discende la palese illegittimità del provvedimento impugnato anche nei disposti normativi oggetto del presente motivo di ricorso.

2.4 - Quarto motivo. Eccesso di potere; violazione del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e della direttiva 2009/28/CE; violazione dell'art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

2.4.1 - All'art. 4 commi 9, 10 ed 11 del decreto ministeriale impugnato, è stato introdotto l'obbligo per tutti gli operatori di produrre una nuova "attestazione rilasciata dall'autorità competente" che, di fatto, rappresenta l'accertamento o la conferma dell'esame di interessi ambientali già vagliati nel procedimento di concessione

La disposizione, oltre ad apparire palesemente al di fuori dei compiti conferiti al Ministero dal d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e quindi illegittima perché espressa da un soggetto privo del potere di esprimersi in tale ambito, contrasta con l'obbligo di semplificazione amministrativa dettata dalle disposizioni europee in materia di iter autorizzativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La direttiva 2009/28/CE, infatti, all'art. 13 così dispone: "*c) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato; ...f) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per i progetti di piccole dimensioni ed eventualmente per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili*". In attuazione di detta direttiva, inoltre, il d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 prevede procedure abilitative **semplificate** per gli impianti alimentati da energia rinnovabile (art. 6) con una particolare attenzione agli interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili (art. 7 bis).

La disposizione in argomento impone alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento concessorio di attestare che la concessione è stata rilasciata nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 12 bis del citato r.d. 1775/1933, il quale prevede che "il provvedimento di

concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile.”

La previsione di un'attestazione di conferma da parte della pubblica amministrazione, oltre a contrastare con le disposizioni interne e comunitarie in materia di energia da fonte rinnovabile, è anche in contrasto con il principio di divieto di aggravio del procedimento dettato nell'art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto si chiede all'amministrazione la dichiarazione di conformità del proprio provvedimento agli obblighi imposti dalla legge, quando tale legittimità è già imposta e presunta direttamente dalla legge (si ricordi che gli atti amministrativi si presumono perfettamente legittimi fino a che non siano annullati).

Si tratta, evidentemente, di un inutile e irragionevole aggravio dell'iter amministrativo già ampiamente disciplinato nel r.d. 1775/1933, come modificato ed integrato dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in netto contrasto con la *“razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”* di cui all'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE.

Il Consiglio di Stato si è più volte espresso a favore del rispetto dei meccanismi di semplificazione realizzati attraverso lo strumento dell'Autorizzazione Unica prevista dal citato d. lgs. 387/2003 all'art. 12, specificando che tale autorizzazione è rilasciata *“nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241”* (C. Stato, sez. V, 14 settembre 2010, n. 6684; si vedano anche, *ex multis*: C. Stato, sez. V, sent. 19 giugno 2012, n. 3562; C. Stato, Sez. V, 25 luglio 2011, n. 4454).

Posto il costante orientamento del Consiglio di Stato nel ritenere la semplificazione un elemento fondamentale ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione alla costruzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, tale orientamento deve ritenersi valido anche in relazione al provvedimento di concessione del bene demaniale (il corso d'acqua), ne-

cessaria premessa per la realizzazione di un impianto di energia idroelettrica.

Del resto, si osserva che l'amministrazione concedente può e deve rilasciare la concessione solo dove abbia positivamente valutato il rispetto di tutti gli obblighi di cui oggi il decreto impugnato chiede l'espressa dichiarazione di conformità; motivo in più per cui la richiesta dichiarazione appare irragionevole e volta solo ad impedire un più agevole accesso all'incentivazione da parte degli operatori e debba, pertanto, essere dichiarata illegittima anche perché è emanata da un'amministrazione assolutamente incompetente in tema e quindi priva del necessario potere.

2.5 - Quinto motivo: violazioni principi interni e comunitari in materia di concorrenza e degli artt. 106 e 107 TFUE; eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione delle direttiva 96/92/CE, 2003/54/CE, 2009/28/CE e del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79; violazione della direttiva 2000/60/CE del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare degli artt. 96 e 99. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

2.5.1 - Come esposto nella parte in fatto, nell'allegato 2 al decreto ministeriale oggetto della presente impugnativa, sotto il titolo impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento ed impianti ibridi al punto 1.1.1, è stata inserita la definizione secondo la quale si considerano "impianti interconnessi" tutti quelli che abbiano delle opere idrauliche in comune e siano riconducibili anche a livello societario ad un unico produttore.

Con la disposizione in argomento si è introdotta pertanto un'ingiusta discriminazione fra chi già risulti già essere titolare di un impianto idroelettrico rispetto a chi, al contrario, non lo è ancora.

Tale disposizione, peraltro facilmente eludibile (con la voltura della concessione ad altro soggetto), inserisce nell'ordinamento un'indiscriminata disparità di trattamento per tutti gli impianti che condividano le opere idrauliche con altro preesistente di proprietà del medesimo operatore, nei confronti di altri impianti posseduti da soggetti terzi, senza che tale scelta possa essere giustificata da una plausibile e legittima motivazione.

Per chiarire la portata della disposizione giova esporre alcuni esempi. Un consorzio di bonifica o di irrigazione che abbia realizzato un impiant-

to su uno dei suoi canali, nel caso in cui costruisca un nuovo impianto sul medesimo canale o su un canale diverso ma che condivida l'opera di presa con l'altro, non potrà ricevere l'incentivo relativo ai nuovi impianti, ma soltanto quello previsto per il potenziamento dell'impianto esistente.

Lo stesso vale per un soggetto che abbia già realizzato un impianto su un canale di terzi. Si pensi al Canale Cavour lungo centinaia di chilometri: chi decida di realizzare un impianto su tale canale anche a distanza di decine di chilometri dall'impianto di cui è già titolare realizzerà un impianto interconnesso che verrà considerato come un potenziamento di quello già esistente e questo in barba ai più elementari criteri di ragionevolezza.

Stesso discorso vale per il soggetto che realizzerà un impianto sullo scarico della propria centrale o che utilizzi il minimo deflusso vitale (DMV) che la traversa relativa alla propria derivazione lascia defluire nel corso d'acqua sotteso.

Ovviamente tutti gli operatori attualmente titolari di un impianto vengono illegittimamente discriminati a favore dei nuovi soggetti e questo senza che ve ne sia un legittimo motivo.

La disposizione appare quindi in aperto contrasto con le direttive in materia di liberalizzazione del mercato elettrico ed anche con il d. lgs. 79/1999, oltre che con il principio di massima incentivazione della produzione. L'operatore, infatti, è disincentivato alla realizzazione di un nuovo impianto qualora questo non sia incentivabile.

Gli impianti in discussione, pertanto, resteranno appannaggio dei soli soggetti terzi, penalizzando gli attuali produttori senza nessuna ragionevolezza, ancora in contrasto con gli obblighi imposti dalla disciplina comunitaria.

Inoltre, la disposizione in argomento, oltre a trattare in modo differente situazioni uguali, discriminando soggetti in tutto uguali e operando una distorsione concorrenziale in aperta violazione dei principi comunitari, viola anche i principi dettati dal d. lgs. 152/2006 in materia di riuso dell'acqua.

Una volta che l'acqua è sottratta dal reticolo naturale la possibilità di riutilizzarla più volte senza deteriorarla è considerato un fatto virtuoso dalle disposizioni in materia sia comunitarie che interne. La direttiva 2000/60/CE

e gli art. 96 e 99 del d. lgs 152/2006 considerano l'uso multiplo della risorsa un obbligo che la disposizione contestata induce a violare.

Ne consegue la necessità di annullare anche la disposizione in esame, in quanto palesemente illegittima.

2.6 – Sesto motivo: violazione dell'art. 24 e 2 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; eccesso di potere per incompetenza e per difetto di istruttoria; violazione del principio di affidamento e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

2.6.1 - Il decreto elimina totalmente ogni incentivazione per gli impianti idroelettrici al di sopra dei 5 MW e questo senza alcuna giustificazione.

La disposizione, oltre a essere assolutamente immotivata, viola apertamente tutte le disposizioni in materia di incentivazioni di energia da fonte rinnovabile.

Il decreto, infatti, travalica in modo evidente il mandato contenuto nell'art. 24 del d. lgs. 28/2011 arrogandosi la competenza di eliminare l'incentivo per una determinata categoria di impianti. Appare evidente che la scelta sugli impianti da incentivare non spetta di certo alla fonte regolamentare, alla quale infatti non è demandata.

L'art. 2 comma 1 let. a) del d.lgs 28/2011 definisce “*energia da fonti rinnovabili*»: *energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, ...*”. Appare dunque evidente che il legislatore ha incluso la fonte idraulica fra quelle definite rinnovabili. L'art. 24 del medesimo d. lgs. stabilisce che “*La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e 4*”. Il comma 2 prevede sostanzialmente che “*La produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 è incentivata sulla base dei seguenti criteri generali:*

- a) *l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;*
- b) *il periodo di diritto all'incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in*

esercizio dello stesso;” Non vi è traccia quindi dell’esclusione dei grandi impianti idroelettrici dall’incentivo.

Il comma 3 stabilisce poi che *“la produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non inferiore a 5 MW elettrici, ..., ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:*

a) l’incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurararlo ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala;

b) l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.”

Il comma 4 dispone che La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l’accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE”. Ciò detto, la fonte legislativa garantisce espressamente il diritto all’incentivazione anche degli impianti superiori alla soglia di 5 MW, mentre il decreto impugnato, invece, ha cancellato illegittimamente tale diritto.

Infine il comma 5 demanda al Ministero il potere di disciplinare con decreto determinate questioni ed in particolare:

“Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in particolare:

a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d’asta in applicazione del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387 nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d'asta;

b) le modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta;

c) le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati.

d) le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride;

e) le modalità con le quali è modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione;

f) le modalità di aggiornamento degli incentivi di cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente, ogni tre anni;

ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori;

iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3;

iv. possono essere riviste le percentuali di cumulabilità di cui all'articolo 26;

g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;

h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne pro-

grammabile la produzione ovvero a migliorare la prevedibilità delle emissioni in rete, può essere riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al presente articolo. Con il medesimo provvedimento può essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione. Tale data non può essere antecedente al 1° gennaio 2018;

i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi.

Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate risulta evidente che il Ministero ha sì il potere di determinare la soglia che suddivide l'incentivazione a "registro" da quella ad "aste" ma non ha assolutamente il potere di eliminare del tutto l'incentivo al di sopra di una determinata soglia per una specifica fonte rinnovabile.

Ne deriva l'illegittimità della disposizione in contestazione per violazione della norma sopraordinata e per incompetenza del Ministero.

2.6.2 - La disposizione in argomento viola anche il principio dell'affidamento che si è ingenerato in alcuni operatori i quali si sono sempre, sino ad oggi, iscritti a registro con impianti grandi (ma al di sotto dei 10 MW che costituivano in base al d.m. 6 luglio 2012 la soglia fra registri ed aste) non risultando mai vincitori, benché considerati idonei, ed oggi vedono sfumare le proprie aspettative senza nessun motivo e in modo del tutto irragionevole e illegittimo.

Come le precedenti disposizioni, infine, anche la presente è poi viziata per assoluta mancanza di istruttoria che, sul punto, non risulta sia stata svolta in alcun modo. La mancanza di istruttoria è palese perché se fosse stata svolta, ci si sarebbe resi conto della evidente illegittima ingiustizia perpetrata e si sarebbe sicuramente introdotto delle incentivazioni per gli impianti in argomento.

2.7 – Settimo motivo. Violazione dell'art. 47 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775; violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza e violazione delle direttiva 96/92/CE, 2003/54/CE, 2009/28/CE e del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79; incompetenza e carenza di potere; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Con l'art. 22, il decreto ministeriale introduce per i soggetti che intendono realizzare un impianto su un canale di bonifica o di irrigazione l'obbligo di fornire l'atto previsto dal r.d. 8 maggio 1933 n. 368. In tal modo gli impianti in argomento diventano fatalmente subordinati all'accordo con i consorzi di bonifica o di irrigazione interessati, superando i provvedimenti pro concorrenziali che sono già presenti nel nostro ordinamento sin dal 1933.

Il r.d. 1775/1933, infatti, prevede che spetti all'Amministrazione pubblica concedere l'uso delle acque pubbliche a prescindere da dove si trovino. Tale competenza rimane in capo all'Amministrazione anche quando l'acqua è già stata concessa ad altri soggetti, in quanto la disponibilità attribuita con il provvedimento di concessione è una disponibilità finalizzata ad un determinato uso.

Se nel corso del suo tragitto l'acqua derivata in forza di una concessione vigente è capace di soddisfare un uso diverso, è sempre l'Amministrazione competente che potrà concederla anche ad un soggetto differente.

In tal modo il primo concessionario non potrà impedire l'uso al secondo e così via. E al fine che non si creino delle rendite di posizione, il legislatore ha previsto con l'art. 47 del citato regio decreto che nel caso in cui *“per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti”*. La convenzione di corso può essere stipulata volontariamente fra le parti, ma ove queste non si determinino in tal modo spetta all'Amministrazione dettare le regole tecniche ed economiche non potendosi subordinare all'arbitrio di un terzo la determinazione della concessione di un bene demaniale (cfr. **Trib. Sup. Acque Pubbliche, 25 giugno 2015, n. 123**). Tale assetto normativo di particolare modernità, pur se concepito agli inizi del secolo scorso, è in aperto contrasto con la disposizione illegittima di cui si chiede l'annullamento.

La disposizione in argomento costituisce infatti un ostacolo immotivato all'accesso al mercato da parte degli operatori in aperto contrasto con le direttive in materia e con i principi interni e euro unitari in materia di concorrenza.

È evidente inoltre che la disposizione impugnata è emanata in violazione della fonte legislativa sopraordinata e, per di più, da un'amministrazione assolutamente incompetente in tema e quindi priva del necessario potere.

3. -Istanza di sospensione.

Le disposizioni in argomento stanno già esplicando i propri effetti che sono gravi ed irreparabili in quanto sono capaci di porre al di fuori del mercato soggetti che non potranno più rientrarvi.

Inoltre le disposizioni impugate, una volta effettivamente applicate, anche ove poi annullate, non saranno più passibili di essere revocata con riferimento agli effetti prodotti e sarà comunque impossibile risarcire i danni che per equivalente.

Se determinati soggetti non parteciperanno ai registri perché non potranno fornire documenti non dovuti, infatti, essi perderanno definitivamente la possibilità di accedere all'incentivazione e non realizzeranno gli impianti.

Inoltre ove le disposizioni contestate venissero annullate in seguito, sarà estremamente complicato riammettere i soggetti danneggiati dai vari effetti che si saranno consolidati.

Considerata quindi la fondatezza delle motivazioni di impugnazione che si confida di aver sufficientemente esposto si richiede l'immediata sospensione dei provvedimenti impugnati.

*** **

Per i motivi esposti, L'Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici **Assoidroelettrica**, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

chiede

l'annullamento previa sospensione del provvedimento impugnato limitatamente alle disposizioni sopra richiamate, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali ancorché non conosciuti; nonché ove occorra, in

via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per il vaglio della compatibilità delle disposizioni impugnate con il sopraordinato diritto di matrice europea.

Con ogni conseguenza di legge e di ragione, anche in ordine alle spese.

*** **

Insieme con il ricorso saranno depositati i seguenti documenti:

- 1) Decreto 23 giugno 2016 del MiSE (provv. impugn.);
- 2) Decreto 6 luglio 2012 del MiSE.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il valore della causa di cui al presente ricorso è indeterminabile.

Roma, **23 AGO. 2016**

Avv. Giovanni Battista Conte

Avv. Valentina Petri



Al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Motivi aggiunti di impugnazione

al ricorso R.G. n. 9444/2016 III ter

L'Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici Assoidroelettrica, con sede in (40126) Bologna, via Antonio Zanolini 38/a, C.F. 03491701201, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Roberto Tizzanini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Battista Conte (C.F. CNT GNN 66S19 H501Q; PEC: giovannibattistaconte@ordineavvocatiroma.org) e Valentina Petri (C.F. PTR VNT 81M66 H501N; PEC: valentinapetri@ordineavvocatiroma.org) entrambi del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso i medesimi avvocati in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 99 (fax 06 94443995), giusta procura resa a margine del presente ricorso;

contro

il **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro *pro tempore*;

nonché contro

il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *pro tempore*;

il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona del Ministro *pro tempore*;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

della società **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale sita in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92;

nonché nei confronti

della **Centrale Elettrica DUN Società Consortile ARL**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Vandoies (BZ), via Kirchbichl n. 30 - Frazione Fundres;

e

degli altri **n. 125 titolari degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 ed ammessi nella Graduatoria** in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici per l'accesso agli incentivi, nonché di tutti gli altri componenti la graduatoria nelle

differenti tabelle B, C e D, previa concessione ex artt. 41 c.p.a. e 150 c.p.c. di notifica per pubblici proclami;

per l'annullamento

- della **Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016**, in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, pubblicata in data 25 novembre 2016 dal GSE;
- nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti.

*** **

N.B. Attraverso il presente ricorso per motivi aggiunti, s'impugna la Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016, pubblicata in data 25 novembre 2016 da parte del GSE.

Le doglianze oggetto dei motivi di diritto che seguiranno già proposte avverso il d. m. 26 giugno 2016 vanno, infatti, ad estendersi anche nei confronti dell'atto in questa sede contestato, in quanto applicazione diretta delle disposizioni del decreto e delle relative procedure applicative già debitamente impugnati.

*** **

1. Premessa in fatto.

1.1. - Con Decreto 23 giugno 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito nuove disposizioni aventi l'obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso incentivi e modalità di accesso semplici, atte cioè a promuovere l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione.

Il fine del Decreto è quello di realizzare gli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale e procedere al graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01.

In data 15 luglio 2016, il GSE ha pubblicato le relative Procedure Applicative aventi lo scopo di chiarire le disposizioni previste all'interno del D.M. 23 giugno 2016. Tali Procedure, pur non avendo valore cogente per l'ordinamento, sono state debitamente impugunate a titolo precauzionale.

In alcune loro parti, infatti, sia il Decreto che le Procedure applicative, omettono di perseguire gli intenti dichiarati e si discostano in modo illegittimo dagli obiettivi imposti dal D.lgs. 28/2011 e dalla normativa comunitaria in materia.

1.2. - Il Decreto e le Procedure Applicative – Allegato Tecnico 1.d – (“Linee guida per il riconoscimento delle sub-tipologie di impianti idroelettrici di cui all’art. 4, comma 3, lettera b) e art. 10, comma 3, lettera f), del D.M. 23 giugno 2016”), ribadiscono cosa si intenda per “nuovo impianto” alimentato da fonti rinnovabili e per “interconnessione funzionale” nonché i criteri e le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione.

In particolare, l’art. 2, comma 1, let. a) sub ii) del detto decreto così dispone:

“Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile”.

Si considera, pertanto, un “nuovo impianto” quello che viene costruito in un luogo in cui non sia presente altro impianto o parte di esso. Viene eliminato ogni riferimento al fatto che questo possa essere stato dismesso anche molti anni orsono o che non vi sia nessuna economia da parte del produttore nel realizzare l’impianto proprio in quel sito.

1.3. - Il decreto in esame all’art. 4, comma 3, lett. b), sub i) e ii), nonché le Procedure Applicative ai punti 1.3.4 (“Impianti a fonte idraulica”) e 3.1.1 (“Richiesta di accesso ai meccanismi d’incentivazione”), stabiliscono che possano accedere all’accesso diretto agli incentivi soltanto gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW **purché**, in sintesi, siano realizzati sfruttando strutture o acque di restituzione o scarico preesistenti, non incidendo quindi ulteriormente sulla portata del fiume.

Ne discende che sono stati esclusi dall’accesso diretto agli incentivi anche gli impianti idroelettrici al di sotto dei 50 kW che, viceversa, ai sensi del previgente D.M. 6 luglio 2012 godevano di tale modalità di incentivazione, senza che tale scelta sia stata motivata in alcun modo dalla normativa subentrante, né tantomeno risulti che vi sia stata una particolare istruttoria sul punto.

1.4. - L’art. 4, comma 3, lettera f) del Decreto, nonché il punto 3.1.1 (“Richiesta di accesso ai meccanismi d’incentivazione”) delle Procedure applicative

stabiliscono, inoltre, che anche gli impianti idroelettrici realizzati “*con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate*”, aventi una potenza nominale fino a 500 kW, possano accedere direttamente agli incentivi, così introducendo nel nostro ordinamento nazionale una distorsione concorrenziale a favore di soggetti pubblici.

1.5. - Sempre l’art. 4, ai commi 9, 10 e 11; nonché i punti 2.2.1 e 2.4.1 (“Requisiti di partecipazione”) delle Procedure applicative introducono l’obbligo in capo al produttore che voglia accedere agli incentivi per gli impianti idroelettrici, di allegare una nuova dichiarazione che deve essere rilasciata dalle Amministrazioni.

Tale attestazione deve accertare o confermare che “*il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato*”.

In particolare viene poi specificato che l’ammissione e la conseguente erogazione degli incentivi sono sospesi fino a quando tale attestazione non sia trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d’ora in poi semplicemente GSE) e che “*decorsi inutilmente sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, l’eventuale richiesta di accesso decade*”.

Tali disposizioni violano apertamente il divieto imposto dall’ordinamento interno di aggravio del procedimento amministrativo e da quello comunitario volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabile, imponendo un nuovo onere del tutto superfluo, in quanto tendente ad analizzare nuovamente elementi ambientali già esaminati nel corso della procedura autorizzativa dell’impianto.

1.6. - L’art. 4 comma 1 lett. a) e il punto 1.2.3 (“Condizioni per l’accesso ai meccanismi d’incentivazione”) delle Procedure applicative stabiliscono che accedano ai registri gli impianti nuovi con una potenza non superiore al valore soglia che è indicato dall’art. 5 comma 1 in 5 MW per tutte le tipologie d’impianto. Il medesimo art. 4 stabilisce al comma 2 che gli impianti superiori ai valori soglia accedono invece alle aste.

Tuttavia il successivo articolo 12 non prevede alcun contingente di potenza da mettere all’asta per gli impianti idroelettrici con la conseguenza che gli impianti al di sopra dei 5 MW, anche nel caso in cui questi fossero risultati idonei ma non

inclusi fra quelli incentivati nel precedente registro formatosi ai sensi del d.m. 6 luglio 2012, sono stati esclusi dagli incentivi, senza che tale scelta sia stata peraltro motivata a seguito di adeguata istruttoria.

1.7. - L'art. 22 del Decreto ed il punto 2.2.1 ("Requisiti di partecipazione") delle Procedure Applicative prescrivono che chiunque sia titolare di una concessione idroelettrica ed abbia ottenuto la relativa autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto idroelettrico su canali o cavi dei consorzi di bonifica, debba allegare l'atto redatto ai sensi del r.d. 8 maggio 1904 n. 368 (art. 134).

Le disposizioni sono in palese contrasto con la disciplina sovraordinata del "couso delle opere idrauliche" e, cioè, con l'art. 47 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.

L'imposizione dell'obbligo in esame, pertanto, è palesemente illegittimo perché contrario a norma imperativa e comunque di fonte sopra ordinata.

1.8. - Nell'Allegato 2 al punto 1.1.1 del Decreto e all'Allegato 1.a – "Definizioni" - delle Procedure applicative, infine, si considerano "*impianti interconnessi*" tutti quelli che abbiano delle opere idrauliche in comune e siano riconducibili anche a livello societario ad un unico produttore.

In forza di tali disposizioni non dovrebbero essere considerati impianti autonomi rispetto a quelli preesistenti tutti quelli che utilizzino, ad esempio, il medesimo canale o soltanto la medesima traversa e facciano capo ad un unico produttore.

In pratica, ad esempio, gli impianti sul deflusso minimo vitale non potranno più essere realizzati o gestiti dal medesimo produttore che utilizza la traversa.

1.9. - Va osservato, inoltre, che la disposizione di cui all'art. 4, comma 5 del Decreto ed ai punti 2.2.1 ("Requisiti di partecipazione") e 2.2.4 ("Decadenza dall'Iscrizione al Registro") delle Procedure applicative, appaiono assolutamente irragionevoli e in totale contrasto con gli obiettivi di incentivazione che dovrebbero perseguire, finendo per negarli. Secondo tali previsioni "*gli impianti di cui al comma 1 hanno accesso agli incentivi a condizione che i relativi lavori di costruzione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie*". Tali disposizioni dovrebbero essere applicazione di quanto previsto a livello comunitario, ma come meglio vedremo nella parte dei motivi, finiscono invece per negare la possibilità di realizzazione di molti impianti.

Trattasi di disposizioni limitative che non risultano affatto coerenti con la restrizione indicata dalla Commissione Europea nella propria Comunicazione 2014/C 200/01.

1.10. - In data 25 novembre 2016, in applicazione del D.M. 23 giugno 2016 e delle relative procedure applicative in questa sede già impugnati, a seguito della presentazione delle domande, il GSE ha provveduto a stilare la Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. in questione, della quale si chiede l'annullamento per essere stata pubblicata sulla base di disposizioni palesemente illegittime.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente è costretta ad impugnare espressamente la Graduatoria approvata dal GSE, che è gravemente illegittima, sia direttamente, sia in via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.

*** **

Tutto ciò esposto in fatto, **l'Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici Assoidroelettrica**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, muove i presenti motivi aggiunti al ricorso per le seguenti ragioni.

2. Diritto.

2.1. – Primo motivo: violazione del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 ed in particolare dell'art. 24; violazione della direttiva 2009/28/CE, 2001/77/CE e 2003/30/CE; violazione del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale e delle relative Procedure applicative, l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico era disciplinata dal d.m. 6 luglio 2012, di attuazione dell'art. 24 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che, a sua volta, ha attuato la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Nello specifico, senza alcuna valida motivazione, l'art. 2 del d.m. 23 giugno 2016, nonché le Procedure applicative – Allegato 1.d – (“Linee guida per il riconoscimento delle sub-tipologie di impianti idroelettrici di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) e art. 10, comma 3, lettera f), del D.M. 23 giugno 2016”) hanno modificato la definizione di nuovo impianto da fonti rinnovabili,

descrivendolo come segue: un impianto “*realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile*”.

Con tale definizione, pertanto, il Ministero ha inopinatamente introdotto nella previgente definizione l'inciso “*o le principali parti di esso*”, escludendo dal novero dei nuovi impianti idroelettrici tutti quelli che siano realizzati in luoghi nei quali siano esistiti e siano rinvenibili resti di opere realizzate, anche all'inizio del secolo scorso, per la captazione e l'utilizzo delle acque a fine di produzione di energia idroelettrica.

In tal modo si è, quindi, inteso disincentivare il recupero di vecchi mulini o di opere ormai dismesse, magari da molte decine di anni, rendendo preferibile l'uso di nuovo territorio, senza un'apparente valida motivazione, né dal punto di vista della salvaguardia ambientale, né da quello del perseguimento di una strategia economica.

Tale estensione della definizione di nuovo impianto si pone in netto contrasto sia con la normativa volta ad incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile, sia con quella in materia paesaggistica e ambientale. Le disposizioni, infatti, disincentivano la realizzazione su traverse esistenti, anche se ormai magari in gran parte dirute nel caso in cui fossero asservite a vecchi mulini o a preesistenti centrali ormai in rovina o anche completamente abbattute. La preesistenza di un solo vecchio canale di adduzione o un piccolo tratto di canale di scarico rende l'impianto meno incentivato di uno nuovo con la conseguenza che l'operatore sarà indirizzato a realizzare magari sull'altra sponda tutti manufatti *ex novo* tralasciando le opere in rovina. Le disposizioni, in contrasto con i più basilari criteri di ragionevolezza, disincentivano le attività di restauro di edifici storici (ovviamente con costi elevati) e favoriscono la realizzazione di edifici nuovi meno costosi. La norma, oltre a contrastare con il principio di ragionevolezza, contrasta con tutto quanto disposto dal d. lgs. 42/2004 in materia di conservazione del paesaggio di tutela del territorio e di recupero dei fabbricati esistenti. Tale principio, espresso, per esempio, anche dall'art. 17 del D.P.R. 380/2001, chiarisce l'interesse dello Stato alla conservazione e al risanamento dell'edilizia esistente (tanto che infatti gli interventi di conservazione edilizia sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione).

Del resto tale innovazione profondamente rilevante non trova giustificazione nell'istruttoria da cui sono discese le nuove disposizioni, con conseguente violazione del principio per cui tutte le scelte dell'Amministrazione debbano trovare la propria giustificazione con un'adeguata istruttoria.

La carenza d'istruttoria, ovvero la scarsa attenzione posta dal Ministero nell'espletamento delle medesime e nelle scelte effettuate, è inoltre rinvenibile anche dalla presenza nel regolamento di macroscopici violazioni di leggi e di principi del nostro ordinamento interno e comunitario che si rappresentano di seguito.

In palese violazione della normativa citata e dei principi che regolano il settore energetico, nonché il settore paesaggistico ed ambientale il GSE, sulla base della disciplina già contestata, ne ha fatto discendere la pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del d.m. 23 giugno 2016.

La graduatoria qui impugnata, difatti, non prende in considerazione quegli impianti i quali vengano realizzati in luoghi dove sono esistiti o sono rinvenibili resti di opere dismesse per la captazione e lo sfruttamento della risorsa idrica, attraverso una scelta che si pone in evidente contrasto con la disciplina che regola la materia ed in difetto di motivazione.

Ne deriva, inequivocabilmente, come l'illegittimità di cui è affetto il d.m. impugnato debba estendersi anche a tale graduatoria che, per l'effetto, deve essere annullata.

2.2. – Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 in tema di diversificazione degli incentivi; violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio di tutela del legittimo affidamento; violazione del principio di ragionevolezza e di non discriminazione ex art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

L'art. 4, comma 3, let. b) del D.M. 6 luglio 2012 aveva introdotto per i piccoli impianti idroelettrici con potenza nominale fino a 50 kW dei criteri semplificatori, in quanto tali impianti accedevano direttamente ai meccanismi di incentivazione.

Sulla base di ciò, numerosissimi sono stati gli investitori che con impegno si sono adoperati per rendere cantierabili progetti di modestissimo impatto

ambientale i quali, sommati, garantirebbero una significativa riduzione di gas climalteranti.

Con il Decreto ministeriale e con le relative Procedure applicative, sulla base dei quali si è formata la graduatoria impugnata degli impianti iscritti al Registro, però, **il legislatore ha repentinamente cambiato indirizzo, escludendo dall'accesso diretto agli incentivi gli impianti di piccole dimensioni.**

Ciò determina di fatto una drastica frenata delle citate iniziative, con evidenti ricadute negative sulla crescita degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Tale esclusione, oggettivata nella graduatoria, si pone in netto contrasto con la normativa comunitaria in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, poi recepita a livello nazionale. La direttiva 2009/28/CE, che costituisce il più recente intervento comunitario sul tema, nell'elencare le misure necessarie a *“ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012”* (premessa, punto 1), ha sottolineato il ruolo fondamentale che svolgono nella produzione di energia da fonti rinnovabili proprio le piccole e medie imprese (PMI) sia a livello locale che regionale (premessa, punto 3, 4 e 5). Posti quindi gli obiettivi prioritari della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile e dell'occupazione a livello locale, non si comprende perché il Ministero abbia voluto escludere dall'accesso diretto agli incentivi proprio i piccoli impianti che, per il principio dell'economia di scala, necessitano di un maggiore sostegno economico.

Tale sostegno era stato realizzato, attraverso il meccanismo dell'accesso diretto agli incentivi, dal d.m. 6 luglio 2012 che, a sua volta, aveva dato attuazione all'art. 24 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - il quale è solo l'ultimo di una lunga serie di interventi legislativi di incentivazione della produzione di energia c.d. verde, (d. lgs. 77/1999, d. lgs. 387/2003, d. lgs. 239/2004) - che, al comma 3, let. a) stabilisce che *“l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala”*.

Le nuove limitazioni imposte dal D.M del 2016 e dalle relative procedure applicative, concretizzatesi nella graduatoria degli impianti iscritti al Registro

che il GSE ha pubblicato, pertanto, contraddicono chiaramente il dettato normativo, in quanto portano ad una ingiustificata discriminazione nei confronti degli imprenditori che hanno investito su impianti di dimensioni ridotte, anche in considerazione che nel senso della non discriminazione dei piccoli produttori di energia elettrica verde si è esplicitamente pronunciato il Legislatore comunitario (direttiva 2001/77/CE, in particolare art. 7).

Oltre a porsi in netto contrasto con il principio dell'economia di scala e del principio di non discriminazione, il repentino cambio di orientamento del Ministero contraddice anche il principio del legittimo affidamento, in quanto, in base alla normativa vigente fino a giugno 2016, moltissimi imprenditori hanno fatto un ragionevole affidamento sull'accesso diretto a degli incentivi di cui si trovano ora improvvisamente privati.

Come noto, quello del legittimo affidamento rientra tra i principi generali di diritto europeo, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (**C. Stato, sez. V, ordinanza, 17 marzo 2016, n. 1090**). In particolare, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che *“Il principio della tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della comunità; la possibilità di farlo valere è prevista per l'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative”* (**Corte giustizia Comunità europee, 7 giugno 2005, n. 17/03**).

L'art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241, come integrato dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, prevede che l'attività amministrativa debba osservare anche i principi dell'ordinamento comunitario, tra cui va senza dubbio annoverato il principio del legittimo affidamento, ora riconosciuto anche da una norma positiva, oltre che dalla giurisprudenza, compresa quella della Corte Costituzionale. Ed è proprio la Consulta che ha ricondotto il principio della tutela del legittimo affidamento al canone costituzionale della ragionevolezza che appare, sulla base di quanto sopra esposto, contraddetto dal decreto impugnato. *“È principio affermato da questa corte che «l'intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principî generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche [...]. La norma successiva non può, però, tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali»* (sentenza n. 24 del 1999, id., Rep. 1999, voce Pena, n. 20)” (C.

Cost., 1 aprile 2010, n. 124 proprio in tema di installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili).

Sotto altro profili, la scelta operata dal Ministero non trova un'adeguata giustificazione neppure qualora s'intenda valutarla nella pretesa necessità di maggior tutela dei corpi idrici naturali. Tale competenza, infatti, è affidata a ben altre disposizioni normative che vengono applicate dall'amministrazione preposta nel corso del provvedimento di concessione e di autorizzazione dell'impianto. Le disposizioni in argomento, ben lungi dal porre in essere una corretta tutela dei corsi d'acqua, pongono un inutile ostacolo normativo alla realizzazione degli impianti una volta che questi sono già autorizzati e, quindi, ne è stata già vagliata la compatibilità ambientale.

La graduatoria degli impianti iscritti al Registro, in questa sede contestata, deve essere annullata perché non prende minimamente in considerazione che gli impianti con potenza al di sotto dei 50 kW avrebbero dovuto godere degli incentivi nella forma di accesso diretto.

Per tutte le ragioni esposte, posta l'evidente illegittimità delle disposizioni contenute negli atti già impugnati riverberatesi nella graduatoria d'iscrizione al Registro pubblicata dal GSE, se ne chiede l'immediata declaratoria d'illegittimità.

2.3. – Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dei principi di libera concorrenza non discriminazione dettati dal trattato UE ed in particolare dell'art. 106 TFUE; violazione del divieto euro unitario di aiuti di Stato a favore di determinate imprese ed in particolare dell'art. 107 TFUE; violazione delle direttiva 96/92/CE, 2003/54/CE, 2009/28/CE e del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

Palese è l'illegittimità della scelta operata dal Ministero nell'art. 4 comma 3, let. f) del Decreto in esame, e cristallizzato nelle Procedure applicative, punto 3.1.1 ("Richiesta di accesso ai meccanismi d'incentivazione"), ove è disposto che gli impianti realizzati con procedure di evidenza pubblica **da amministrazioni pubbliche**, anche tra loro associate, aventi potenza fino a 500 kW, **accedano direttamente ai meccanismi di incentivazione.**

Tali disposizioni, infatti, comportano una ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato in quanto gli enti pubblici vengono a trovarsi in una situazione di vantaggio rispetto agli operatori economici privati, in netto

contrasto con i principi di libera concorrenza e di non discriminazione propri della normativa europea e nazionale in materia di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica (direttiva 96/92/CE; direttiva 2003/54/CE; direttiva 2009/28/CE; d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della citata direttiva 96/92/CE, come modificato dal d. l. 22 giugno 2012, n. 83 e quindi convertito con l. 7 agosto 2012, n. 134, in particolare art. 12).

Sul punto, la Corte di Cassazione, confermando due importanti pronunce del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sul tema, ha statuito che la normativa dell'Unione (direttiva 96/92/CE) e quella nazionale (d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 9) hanno mirato *“ad assicurare nel settore un mercato aperto caratterizzato dalla libera concorrenza, da principi e regole di trasparenza e di non discriminazione, sì da consentire ad ogni operatore economico di poter concorrere a procedure di autorizzazioni, gare, aggiudicazioni, concessioni ed altro in condizioni di parità: pertanto nell'indicato settore gli enti pubblici agiscono come qualsiasi operatore economico privato”* e ancora: *“Ineccepibilmente, quindi, il TSAP ha ritenuto illegittima - in quanto in contrasto con i principi di concorrenzialità posti dal Trattato CEE - la norma di cui alla L.R. Lombardia 29 giugno 1998, n. 10, articolo 22 nella parte in cui, in tema di rilascio di concessioni, accorda un ingiustificato trattamento differenziato in favore di società pubbliche o miste pubbliche-private”* (**Cass. civ. Sez. Unite, 18 maggio 2006, n. 11653, che ha confermato la sentenza del TSAP 22 gennaio 2004, n. 20**).

Nello stesso senso la sentenza in cui la Suprema Corte, confermando la sentenza del TSAP del 7 dicembre 2012 n. 182, ha definito *“ingiustificata e incondizionata”* la preferenza *“per la domanda di concessione dell'ente locale territoriale, in contrasto con i principi a tutela del libero mercato concorrenziale sanciti dagli artt. 43 e ss. del Trattato CE”*. Nella stessa sentenza la Cassazione ha anche evidenziato come *“la previsione di una riserva e di un privilegio pubblico, del tutto incoerente rispetto alle regole di concorrenza”* sia *“susceptibile, al contempo, di effetti discriminatori e discorsivi, almeno potenzialmente, anche a danno delle imprese degli altri Stati membri”* (**Cass. civ. Sez. Unite, 13 dicembre 2013, n. 27882**).

Le disposizioni in esame sulla base delle quali è stata pubblicata la graduatoria degli impianti iscritti al Registro risultano, pertanto, illegittime in quanto in

aperto contrasto con alcuni principi cardine dell'Unione Europea, quali quello della parità di trattamento e le regole di trasparenza e non discriminazione esplicitamente imposte nel mercato dell'energia, anche da fonti rinnovabili, come stabilito dalle citate direttive 2003/54/CE e 2009/28/CE. Le disposizioni in argomento costituiscono poi un indebito aiuto di Stato a favore delle imprese pubbliche.

Tanto detto, tale normativa e la disciplina prevista per la pubblicazione della graduatoria che ne discende devono essere senza dubbio disapplicate in ragione delle regole comunitarie sul coordinamento del diritto interno con quello, sovraordinato, di fonte europea. Contrariamente, codesto Ill.mo collegio dovrà rimettere la questione innanzi alla competente Corte di Giustizia perché sia la stessa a vagliare la compatibilità delle disposizioni interne col diritto comunitario.

La preferenza accordata agli impianti realizzati da e con le pubbliche amministrazioni appare, inoltre, in totale spregio della normativa che regola le modalità con cui le amministrazioni pubbliche possono esercitare attività di produzione di beni o servizi ed i limiti a cui tali soggetti sono sottoposti.

Premettendo che l'attività di produzione di energia rinnovabile è una libera attività d'impresa (*ex multis*, Tar Puglia 8 marzo 2008 n. 530), va osservato che l'art. 3, comma 27 della legge 244/2007 (finanziaria per il 2008) ha previsto che *“al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali...”*.

A ciò si aggiunga, inoltre, che il d. l. 78/2010 ha apportato un'ulteriore restrizione all'esercizio delle attività non strettamente legate alle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione, disponendo che *“fermo restando quanto previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge... i comuni con popolazione inferiore ai 30000 abitanti non possono costituire società”*.

Ebbene, ciò detto si deve ritenere che il divieto comprenda la possibilità di esercitare un'attività non strettamente legata al perseguimento del proprio fine istituzionale, a prescindere dalle forme con cui lo si faccia.

Tentando di interpretare le disposizioni citate, la giurisprudenza ha infatti affermato come la prima delle due *“esprima un principio di carattere generale che era già immanente nell’ordinamento anche prima della sua esplicitazione positiva”* e che *“la disposizione in questione evidenzia un evidente disfavore del legislatore nei confronti della costituzione e del mantenimento da parte delle amministrazioni pubbliche di società commerciali con scopo lucrativo, il cui campo di attività esuli dall’ambito delle relative finalità istituzionali né risulti coperto da disposizioni normative di specie”* (**C. Stato Ad. Pl. 4 giugno 2011 n. 11**).

Del resto come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza 8 maggio 2009 n. 148, tali disposizioni *“mirano, da un canto, a rafforzare la distinzione tra attività amministrativista in forma privatistica (posta in essere da società che operano per una pubblica amministrazione) ed attività di impresa di enti pubblici, dall’altro ad evitare che quest’ultima possa essere svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto può godere in quanto pubblica amministrazione”* (cons. dir. n. 4.2.).

A ciò si aggiunga che l’attività di impresa, anche al di là dell’intervento di cui alla legge finanziaria del 2008, *“è consentita solo in virtù di espressa previsione..., l’ente pubblico che non ha fini di lucro non può svolgere attività d’impresa, salve espresse deroghe normative”*. In altre parole, dunque, *“la società commerciale facente capo ad un ente pubblico, operante sul mercato in concorrenza con operatori privati, necessita di previsione legislativa espressa e non può ritenersi consentita in termini generali, quanto meno nel caso in cui l’ente pubblico non ha fini di lucro”*, in quanto è necessario *“evitare che i soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali”* (ancora **C. Stato 10/2011**).

Come facilmente si nota, dunque, la *ratio* sottesa a tali previsioni è quella di evitare un turbamento del mercato e della concorrenza che può prodursi anche qualora l’attività d’impresa sia esercitata direttamente dall’amministrazione.

Del resto, incentivare la partecipazione pubblica all’attività imprenditoriale di produzione di energia comporta spesso il doppio intervento della stessa P.A. sia in veste di ente in qualche modo competente sotto il profilo autorizzativo (si pensi al Comune che voglia realizzare un intervento sul proprio territorio), sia di soggetto preponente, con evidente distorsione della concorrenza e forte rischio di

conflitto d'interessi. Con l'impossibilità di non minare l'efficienza, l'efficacia e l'imparzialità del procedimento autorizzativo e quindi la migliore realizzazione degli interessi pubblici.

Quanto alla norma che vieta specificamente la costituzione di società da parte di Comuni con meno di 30.000 abitanti, va osservato come tale norma, oltre a rafforzare le previsioni a tutela della concorrenza di cui alla finanziaria 2008, miri al rispetto del così detto patto di stabilità interno, cioè sia diretta "*ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni*" (comma 25 del medesimo art. 14 D.L. 78/2010). Tali funzioni fondamentali per gli enti civici sono infatti identificate in quelle di cui all'art. 21, comma 3 della legge 5 maggio 2009 n. 42, ove non risulta alcuna previsione in cui potrebbe farsi rientrare la produzione di energia rinnovabile.

La graduatoria pubblicata il 25 novembre 2016 è specchio dell'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato perseguita dal d.m. già impugnato, in palese contrasto con i principi di libera concorrenza e di non discriminazione previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di energia elettrica.

Ne discende, dunque, la palese illegittimità della graduatoria degli impianti iscritti al Registro di cui all'art. 9 del d.m. 23 giugno 2016, che delle disposizioni contestate è diretta applicazione.

2.4. - Quarto motivo: Eccesso di potere; violazione del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e della direttiva 2009/28/CE; violazione dell'art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

All'art. 4 commi 9, 10 ed 11 del Decreto ministeriale e ai punti 2.2.1 e 2.4.1 ("Requisiti di partecipazione") delle Procedure applicative impugnati, è introdotta una nuova "*attestazione rilasciata dall'autorità competente*" di accertamento o conferma del provvedimento di concessione.

Le disposizioni, oltre ad apparire palesemente al di fuori dei compiti conferiti al Ministero dal d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e quindi illegittime perché espresse da un soggetto privo del potere di esprimersi in tale ambito, contrastano con l'obbligo di semplificazione amministrativa dettata dalle disposizioni europee in

materia di *iter* autorizzativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La direttiva 2009/28/CE, infatti, all'art. 13 così dispone: “c) *le procedure amministrative siano **semplificate e accelerate** al livello amministrativo adeguato;... f) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per i progetti di piccole dimensioni ed eventualmente per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili*”. In attuazione di detta direttiva, inoltre, il d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 prevede procedure abilitative **semplificate** per gli impianti alimentati da energia rinnovabile (art. 6) con una particolare attenzione agli interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili (art. 7 bis).

Le disposizioni in argomento impongono alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento concessorio di attestare che la concessione è stata rilasciata nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 12 bis del citato r.d. 1775/1933, il quale prevede che “*Il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile.*”.

La previsione di una attestazione di conferma da parte della pubblica amministrazione, oltre a contrastare con le disposizioni interne e comunitarie in materia di energia da fonte rinnovabile, è anche in contrasto con il principio di divieto di aggravio del procedimento dettato nell'art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto si chiede all'amministrazione la dichiarazione di conformità del proprio provvedimento agli obblighi imposti dalla legge, quando tale legittimità è già presunta direttamente dalla legge (si ricordi che gli atti amministrativi si presumono perfettamente legittimi fino a che non siano annullati).

Si tratta, evidentemente, di un inutile ed irragionevole aggravio dell'*iter* amministrativo già ampiamente disciplinato nel r.d. 1775/1933, come modificato ed integrato dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in netto contrasto con la “*razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*” di cui all'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE.

Il Consiglio di Stato si è più volte espresso a favore del rispetto dei meccanismi di semplificazione realizzati attraverso lo strumento dell'Autorizzazione Unica prevista dal citato d. lgs. 387/2003 all'art. 12, specificando che tale autorizzazione è rilasciata *“nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241”* (C. Stato, sez. V, 14 settembre 2010, n. 6684; si vedano anche, *ex multis*: C. Stato, sez. V, sent. 19 giugno 2012, n. 3562; C. Stato, Sez. V, 25 luglio 2011, n. 4454).

Posto il costante orientamento del Consiglio di Stato nel ritenere la semplificazione un elemento fondamentale ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione alla costruzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, tale orientamento deve ritenersi valido anche in relazione al provvedimento di concessione del bene demaniale (il corso d'acqua), necessaria premessa per la realizzazione di un impianto di energia idroelettrica.

Del resto, si osserva che l'amministrazione competente può e deve rilasciare la concessione solo dove abbia positivamente valutato il rispetto di tutti gli obblighi di cui il Decreto e le Procedure applicative impugnate chiedono l'espressa dichiarazione di conformità; motivo in più per cui la richiesta di dichiarazione appare irragionevole e volta solo ad impedire un più agevole accesso all'incentivazione da parte degli operatori e debba, pertanto, essere dichiarata illegittima anche perché è emanata da un'amministrazione assolutamente incompetente in tema e quindi priva del necessario potere.

Tale aggravio operato ai danni del procedimento in questione e perseguito dalla normativa impugnata, si traspone inequivocabilmente nella graduatoria degli impianti iscritti al Registro in questa sede contestata per motivi aggiunti.

La graduatoria, infatti, cristallizza il tentativo di ostacolare il procedimento amministrativo che il d.m. del 2016 vuole perseguire, in palese contrasto con l'ordinamento comunitario.

Ne deriva, allora, la necessaria esigenza di annullare tale graduatoria in quanto illegittima.

2.5 - Quinto motivo: violazioni principi interni e comunitari in materia di concorrenza e degli artt. 106 e 107 TFUE; eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione delle direttive 96/92/CE, 2003/54/CE, 2009/28/CE e del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79; violazione della direttiva 2000/60/CE del d.

lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare degli artt. 96 e 99. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

Come esposto nella parte in fatto nell'allegato 2 al decreto ministeriale, sotto il titolo impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento ed impianti ibridi al punto 1.1.1, nonché nell'Allegato 1.a – "Definizioni" - delle Procedure applicative, è inserita la definizione secondo la quale si considerano "*impianti interconnessi*" tutti quelli che abbiano delle opere idrauliche in comune e siano riconducibili anche a livello societario ad un unico produttore.

Con le disposizioni in argomento si introduce un'ingiusta discriminazione fra chi già è titolare di un impianto idroelettrico rispetto a chi, al contrario, non lo è ancora.

Tali disposizioni, peraltro facilmente eludibili (con la voltura della concessione ad altro soggetto), inseriscono nell'ordinamento un'indiscriminata disparità di trattamento per tutti gli impianti che condividano le opere idrauliche con altro preesistente di proprietà del medesimo operatore, nei confronti di altri impianti posseduti da soggetti terzi, senza che tale scelta possa essere giustificata da una plausibile e legittima motivazione.

Per chiarire la portata delle disposizioni giova fare alcuni esempi. Un consorzio di bonifica o di irrigazione che abbia fatto un impianto su uno dei suoi canali nel caso in cui costruisca un nuovo impianto sul medesimo canale o su un canale diverso ma che condivida l'opera di presa con l'altro non potrà ricevere l'incentivo relativo ai nuovi impianti ma soltanto quello previsto per il potenziamento dell'impianto esistente. Lo stesso vale per un soggetto che abbia già realizzato un impianto su un canale di terzi. Si pensi al Canale Cavour: chi decida di realizzare un impianto sul medesimo canale anche a distanza di decine di chilometri dall'impianto di cui è già titolare realizzerà un impianto interconnesso che verrà considerato come un potenziamento di quello già esistente e questo in barba ai più elementari criteri di ragionevolezza.

Stesso discorso vale per il soggetto che abbia realizzato un impianto sullo scarico della propria centrale o che utilizzi il minimo deflusso vitale (DMV) che la traversa di derivazione relativa alla propria derivazione lascia defluire nel corso d'acqua sotteso.

Ovviamente tutti gli operatori attualmente titolari di un impianto vengono illegittimamente discriminati a favore dei nuovi soggetti e questo senza che ve ne sia un motivo. Le disposizioni appaiono, quindi, in aperto contrasto con le direttive in materia di liberalizzazione del mercato elettrico ed anche con il d. lgs. 79/1999, oltre che con il principio di massima incentivazione della produzione. L'operatore, infatti, è disincentivato alla realizzazione di un nuovo impianto qualora questo non sia incentivabile.

Gli impianti in discussione, pertanto, resteranno appannaggio dei soggetti terzi, penalizzando gli attuali produttori senza nessuna ragionevolezza, ancora in contrasto con gli obblighi imposti dalla disciplina comunitaria.

Inoltre, le disposizioni in argomento, oltre a trattare in modo differente situazioni uguali, discriminando soggetti in tutto uguali e operando una distorsione concorrenziale in aperta violazione dei principi comunitari, violano anche i principi dettati dal d. lgs. 152/06 in materia di riutilizzo dell'acqua. Una volta che l'acqua è sottratta dal reticolo naturale la possibilità di riutilizzarla più volte senza deteriorarla è considerato un fatto virtuoso dalle disposizioni in materia sia comunitarie che interne. La direttiva 2000/60/CE e gli artt. 96 e 99 del d. lgs. 152/06 considerano l'uso multiplo della risorsa un obbligo che la disposizione contestata induce a violare.

Ne consegue, pertanto, la necessità di dichiarare l'annullamento della graduatoria degli impianti iscritti al Registro pubblicata dal GSE, in quanto portatrice dell'indiscriminata disparità di trattamento esaminata, tra i titolari di impianti idroelettrici ed i nuovi operatori, nonché concepita sulla base di disposizioni del d.m. del 2016 in palese violazione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di ragionevolezza.

2.6 - Sesto motivo: violazione dell'art. 24 e 2 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; eccesso di potere per incompetenza e per difetto di istruttoria; violazione del principio di affidamento e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

Il decreto del 2016 e le relative procedure applicative, nonché la graduatoria che sulla base di questi viene formata, eliminano totalmente ogni incentivazione per gli impianti idroelettrici al di sopra dei 5 MW e questo senza alcuna giustificazione.

Le disposizioni oltre ad essere assolutamente immotivate, violano apertamente tutte le disposizioni in materia di incentivazioni di energia da fonte rinnovabile.

Il decreto e le procedure, infatti, travalicano in modo evidente il mandato contenuto nell'art. 24 del d. lgs. 28/2011 arrogandosi la competenza di eliminare l'incentivo per una determinata categoria di impianti. Appare evidente che la scelta sugli impianti da incentivare non spetta di certo alla fonte regolamentare, alla quale infatti non è demandata.

L'art. 2 comma 1 let. a) del d. lgs. 28/2011 definisce “*«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da **fonti rinnovabili** non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, **idraulica**, ...*”. Appare dunque evidente che il legislatore ha incluso la fonte idraulica fra quelle definite rinnovabili. L'art. 24 del medesimo d. lgs. stabilisce che “*La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da **fonti rinnovabili** entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e 4*”. Il comma 2 prevede sostanzialmente che “*La produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 è incentivata sulla base dei seguenti criteri generali:*

a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;

b) il periodo di diritto all'incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso;” Non vi è traccia quindi dell'esclusione dei grandi impianti idroelettrici dall'incentivo.

Il comma 3 stabilisce poi che “*La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non inferiore a 5 MW elettrici, ..., ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:*

a) l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala;

b) l'incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.”

Il comma 4 dispone che La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE.”. Ciò detto, la fonte legislativa garantisce espressamente il diritto all'incentivazione anche degli impianti superiori alla soglia di 5 MW, mentre il Decreto e le Procedure applicative già impugnate hanno cancellato illegittimamente tale diritto.

Infine il comma 5 demanda al Ministero il potere di disciplinare con decreto determinate questioni ed in particolare:

“Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in particolare:

a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d'asta;

b) le modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta;

c) le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati.

d) le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride;

e) le modalità con le quali è modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione;

f) le modalità di aggiornamento degli incentivi di cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente, ogni tre anni;

ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori;

iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3;

iv. possono essere riviste le percentuali di cumulabilità di cui all'articolo 26;

g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;

h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile la produzione ovvero a migliorare la prevedibilità delle immissioni in rete, può essere riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al presente articolo. Con il medesimo provvedimento può essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione. Tale data non può essere antecedente al 1° gennaio 2018;

i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi.

Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate risulta evidente che il Ministero ha sì il potere di determinare la soglia che suddivide l'incentivazione a "registro" da quella ad "aste", ma non ha assolutamente il potere di eliminare del tutto l'incentivo al di sopra di una determinata soglia per una specifica fonte rinnovabile.

Ne deriva l'illegittimità dell'art. 4 commi 1 lett. a) e 2 del Decreto, nonché del punto 1.2.3 ("Condizioni per l'accesso ai meccanismi d'incentivazione") delle relative Procedure per violazione della norma sopra ordinata e per incompetenza del Ministero, vizi che non possono non estendersi anche alla graduatoria in contestazione, stilata per gli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del d.m. del 2016.

Le disposizioni in argomento, altresì, violano anche il principio dell'affidamento che si è ingenerato in alcuni operatori i quali si sono sempre sino ad oggi iscritti a registro con impianti grandi (ma al di sotto dei 10 MW che costituivano in base al D.M. 6 luglio 2012 la soglia fra registri ed aste) non risultando mai vincitori, benché considerati idonei, perché sino ad oggi gli impianti piccoli erano preferiti rispetto ai grandi, ed oggi vedono sfumare le proprie aspettative senza nessun motivo e in modo del tutto irragionevole ed illegittimo.

La mancanza di istruttoria è palese perché se fosse stata svolta ci si sarebbe resi conto della evidente illegittima ingiustizia perpetrata e si sarebbero sicuramente introdotte delle incentivazioni per gli impianti in argomento.

Posto che il d.m. del 2016, nonché le relative procedure applicative sono viziati per assoluta mancanza d'istruttoria che, sul punto, non risulta sia stata svolta in alcun modo; ne deriva l'inevitabile illegittimità della graduatoria pubblicata, la quale omette in modo palese di prendere in considerazione quegli impianti al di sopra dei 5 MW precedentemente ritenuti idonei ma oggi discutibilmente esclusi.

2.7 - Settimo motivo: violazione dell'art. 47 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775; violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza e violazione delle direttive 96/92/CE, 2003/54/CE, 2009/28/CE e del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79; incompetenza e carenza di potere; eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

Il decreto ministeriale con l'art. 22 e le procedure applicative al punto 2.2.1 ("Requisiti di partecipazione") introducono per i soggetti che intendono realizzare un impianto su un canale di bonifica o di irrigazione l'obbligo di fornire l'atto previsto dal r.d. 8 maggio 1934 n. 368. In tal modo gli impianti in argomento diventano fatalmente subordinati all'accordo con i consorzi di bonifica o di irrigazione interessati superando i provvedimenti pro concorrenziali che sono già presenti nel nostro ordinamento sin dal 1933.

Il r.d. 1775/1933, infatti, prevede che spetti all'Amministrazione pubblica concedere l'uso delle acque pubbliche a prescindere da dove si trovino. Tale competenza rimane in capo all'Amministrazione anche quando l'acqua è già stata concessa ad altri soggetti in quanto la disponibilità attribuita con il provvedimento di concessione è una disponibilità finalizzata ad un determinato uso.

Se nel corso del suo tragitto l'acqua derivata in forza di una concessione vigente è capace di soddisfare un uso diverso, è sempre l'Amministrazione competente che potrà concederla anche ad un soggetto differente.

In tal modo il primo concessionario non potrà impedire l'uso al secondo e così via. E al fine che non si creino delle rendite di posizione, il legislatore ha previsto con l'art. 47 del citato regio decreto che nel caso in cui *“per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti”*. La convenzione di couso può essere stipulata volontariamente fra le parti ma ove queste non si determinino in tal modo spetta all'Amministrazione dettare le regole tecniche ed economiche non potendosi subordinare all'arbitrio di un terzo la determinazione della concessione di un bene demaniale (cfr. **Trib. Sup. Acque Pubbliche, 25 giugno 2015, n. 123**). Tale assetto normativo di particolare modernità pur se concepito agli inizi del secolo scorso è in aperto contrasto con le disposizioni illegittime di cui se ne è chiesto l'annullamento.

Tali disposizioni costituiscono, infatti, un ostacolo immotivato all'accesso al mercato da parte degli operatori in aperto contrasto con le direttive in materia e con i principi interni ed euro unitari in materia di concorrenza.

Per il fatto che le disposizioni in questione siano emesse in violazione della fonte legislativa sopra ordinata e, per di più, da un'amministrazione assolutamente incompetente in tema, la graduatoria concepita risulta inderogabilmente affetta dai vizi delle disposizioni dalle quali discende ed, in particolare, in palese contrasto con le norme regolanti il *“couso delle opere idrauliche”*.

Si deve, allora, insistere per la declaratoria d'illegittimità, nonché per l'annullamento della graduatoria impugnata.

2.8. – Ottavo motivo. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, sviamento di potere; violazione della comunicazione Commissione Europea 2014/C 200/01, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 28.06.16; del principio di ragionevolezza, efficienza ed efficacia di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Come già premesso, secondo la previsione dell’art. 4, comma 5 del Decreto e dei punti 2.2.1 (“Requisiti di partecipazione”) e 2.2.4 (“Decadenza dall’Iscrizione al Registro”) delle procedure applicative, *“gli impianti di cui al comma 1 [ossia di fatto tutti gli impianti incentivabili]¹ hanno accesso agli incentivi a condizione che i relativi lavori di costruzione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’amministrazione competente, avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie”*.

In primo approccio, si potrebbe essere indotti a ritenere che tale disposizione rifletta le indicazioni della comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/01, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 28.06.16 (**doc. n. 3**).

Invero, secondo tale documento, al punto 3.2.4. **Effetto di incentivazione** 3.2.4.1. Condizioni generali: *“(49) Gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia sono considerati compatibili con il mercato interno solo se comportano un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l’aiuto stimola il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell’ambiente o a migliorare il funzionamento di un mercato dell’energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile, ossia un cambiamento di comportamento che non si verificherebbe senza l’aiuto. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.*

(50) La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra

¹ “a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia; b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all’art. 17; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte”

domanda di aiuto alle autorità nazionali, le attività legate al progetto hanno già avuto inizio. In tal caso, se il beneficiario dà inizio all'attuazione di un progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non verranno considerati compatibili con il mercato interno”.

Ma sulla scorta di tali previsioni – comunque, si ricordi, contenute in una comunicazione, ossia in un atto comunque non direttamente applicabile e la cui efficacia necessita di essere valutata in rapporto alla situazione ed all'atto medesimo – il D.M. 23 giugno 2016 ha previsto semplicemente che non possono fruire degli incentivi gli impianti per i quali si sia già dato l'avvio dei lavori prima del loro inserimento in graduatoria in posizione utile.

Non sfugge, dunque, che, nel confezionare la disposizione che avrebbe dovuto attuare la *causa escludendi* contemplata dalla Commissione europea, il Governo italiano sia andato oltre, finendo per innescare un meccanismo di incongrua e ingiusta penalizzazione di quelle imprese che, pur avendo effettivamente concepito l'iniziativa d'investimento nel settore dell'energia rinnovabile solo sulla spinta di un'“*integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio*” [definizione di “incentivo” ex art. 2 comma 1, lett. ab) DM 23.06.16], si vedrebbero negare l'incentivazione per aver avviato i lavori anteriormente all'“*inserimento in posizione utile nelle graduatorie*” (e quindi non anteriormente alla mera presentazione della domanda di incentivo, ma prima al suo accoglimento).

Le disposizioni già impugnate appaiono assolutamente irragionevoli, in quanto prevedono una causa di esclusione **diversa** da quella indicata dalla Commissione Europea, poiché espelle dalla platea dei progetti finanziabili quelli per i quali i produttori, pur avendo richiesto l'ammissione ad incentivo prima di comunicare l'inizio dei lavori, non ritardino la fase di inizio lavori a “*dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie*”, magari perché vincolati dalle tempistiche a carattere perentorio fissate nelle rispettive Autorizzazioni Uniche (AU).

Infatti, posto che il termine decadenziale per dare inizio lavori, normalmente, è pari ad un anno dall'emanazione dell'AU, il divieto di dare corso alle opere prima dell'utile posizionamento in graduatoria comporterebbe per moltissime imprese, **l'ineluttabile maturazione** del detto termine di decadenza delle autorizzazioni concesse, **per (forzato) omesso inizio dei lavori.**

Un esempio concreto può meglio chiarire la situazione. Si consideri che la domanda di accesso all'incentivazione sia presentata dopo aver ottenuto il titolo autorizzativo, ma ovviamente senza che i lavori non siano iniziati.

Il primo giorno utile per richiedere l'incentivo è il 29 agosto 2016. Dopodiché si dovranno aspettare almeno 3 mesi per conoscere l'esito della graduatoria (60 giorni previsti per la partecipazione più 30 previsti per la pubblicazione delle graduatorie) e scoprire se si è stati ammessi in posizione utile. In caso positivo, i lavori potranno essere intrapresi², ma in caso negativo, l'impianto in considerazione non potrà mai più essere realizzato.

Posto che normalmente il termine di inizio lavori è pari ad un anno, l'impossibilità di ottenere l'incentivo a lavori iniziati comporterà la scadenza del termine senza il loro avvio e quindi la decadenza dell'autorizzazione concessa. Con enorme spreco di risorse sia dei privati (che saranno sempre più disincentivati ad investire nel settore), che dell'azione pubblica delle amministrazioni autorizzanti (il cui lavoro di istruttoria, spesso lungo e oneroso – si pensi al probabile procedimento di VIA che coinvolge la gran parte degli impianti di produzione di energia – sarà stato assolutamente inutile).

I provvedimenti sono irragionevoli in quanto invece di incentivare lo sviluppo e la realizzazione degli impianti provocano la decadenza di molte autorizzazioni che hanno comportato un lungo ed oneroso lavoro.

Per di più, nessuno degli impianti autorizzati di recente che avanzeranno richiesta di iscrizione al registro potrà essere inserito in graduatoria in posizione utile, in quanto il contingente di potenza messa a disposizione (80 MW per l'idroelettrico) si esaurirà a beneficio dei soli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure svolte ai sensi del precedente D.M. 6 luglio 2012 (sono circa 190 MW e quindi anche di questi ne rimarranno fuori moltissimi). La mancata iscrizione in graduatoria impedirà ai produttori di dare inizio ai lavori nell'attesa di un futuro incentivo e, quindi, comporterà la violazione del termine per l'inizio lavori e la decadenza delle autorizzazioni.

Con l'ulteriore chiosa che se le disposizioni impugnate sono apparentemente volte a garantire che siano incentivati solo gli impianti che senza incentivazione non sarebbero realizzati, perché antieconomici, appare evidente che la loro

² ovviamente con molta fretta, visto l'avvicinarsi del termine annuale di decadenza dell'autorizzazione in mancanza di avvio dei lavori.

applicazione comporterà l'esatto contrario, ossia l'impossibilità di realizzare proprio gli impianti che, senza contribuzione pubblica, non presenterebbero margini di sostenibilità economico-finanziaria.

Tutto questo in aperta violazione della disposizione dell'Unione che si pretende di applicare.

Come si nota continuando a leggere la Comunicazione 2014/C 200/01, le previsioni ivi contenute presuppongono che soltanto la richiesta di incentivazione sia fatta prima dell'avvio dei procedimenti di autorizzazione, in modo tale che le risorse pubbliche e private volte alla realizzazione di un dato progetto (economicamente sostenibile solo perché oggetto di incentivo) siano utilizzate solo ed esclusivamente laddove poi tale progetto sarà effettivamente realizzato.

Infatti, sempre secondo il punto 3.2.4.1 della comunicazione citata: “(51) ... *Nella domanda i beneficiari devono descrivere la situazione in assenza di aiuti, ossia una situazione considerata come scenario controfattuale, oppure lo scenario o il progetto alternativo. Inoltre, le grandi imprese devono fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.*

(52) Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'investimento da parte del beneficiario. Non è tuttavia necessario soddisfare le condizioni di cui ai punti (50) e (51) nei casi in cui l'aiuto è concesso sulla base di una procedura di gara competitiva”.

La disposizione prevede che i Governi dei paesi aderenti debbano tendere ad incentivare i progetti che, secondo un giudizio valutativo *ex ante*, non sarebbero presentati ed attuati senza il sostegno dell'incentivo, laddove la disposizione italiana censurata finisce per negare la possibilità di perseguire l'interesse pubblico alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, introducendo una disposizione che collega l'incentivo non a tale giudizio ma alla reale concessione del medesimo.

Si ribadisce, allora, la totale illegittimità della graduatoria pubblicata dal GSE, la quale ha concretizzato quell'obiettivo di penalizzazione delle imprese perseguito dalle disposizioni impugnate.

Tale graduatoria, infatti, proprio sulla base del d.m. contestato, ha escluso quegli impianti i cui lavori siano stati già avviati prim'ancora del loro inserimento in posizione utile, sancendo la loro impossibilità di accedere agli incentivi, in violazione della *ratio* indicata dalle disposizione della Commissione Europea.

*** **

Per i motivi esposti nel ricorso principale e nei presenti motivi aggiunti, l'Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici **Assoidroelettrica**, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

chiede

l'annullamento della **Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016** in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per gli impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, pubblicata in data 25 novembre 2016 dal GSE; nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali ancorché non conosciuti.

Con ogni conseguenza di legge e di ragione, anche in ordine alle spese.

*** **

Insieme con il ricorso saranno depositati i seguenti documenti:

1) Graduatoria degli impianti iscritti al Registro del 25.11.2016 (atto impugnato).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il valore della causa di cui al presente ricorso è indeterminabile.

Roma,

Avv. Giovanni Battista Conte

Avv. Valentina Petri

Richiesta di autorizzazione a notifica per pubblici proclami

ex artt. 41 c.p.a. e 150 c.p.c.

All'Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

I sottoscritti avv.ti Giovanni Battista Conte e Valentina Petri quali procuratori e difensori **dell'Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici Assoidroelettrica**, ricorrente nel procedimento instaurando dinanzi al su intestato Tribunale,

Premesso che

- le censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti interessano necessariamente tutti i titolari degli impianti inseriti nella Graduatoria del 25.11.2016, per tale ragione diviene indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti loro;
- il numero dei controinteressati (125) considerati idonei ed incentivati oltre a quelli delle altre tabelle B, C e D, rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica;
- si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie anche in considerazione che l'udienza di merito è già stata fissata per il giorno 15 marzo 2017;
- non è per nulla agevole identificare tutti gli interessati per il loro rilevante numero, la notifica per pubblici proclami ex artt. 41 c.p.a. e 150 c.p.c. si rende opportuna e necessaria.

Tutto ciò premesso,

chiedono

che la S.V. voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41 c.p.a. e 150 c.p.c. del suesteso ricorso per motivi aggiunti, indicando i modi

che ritenga più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto che si produce.

Roma, 5 gennaio 2016

Avv. Giovanni Battista Conte

Avv. Valentina Petri

Relazione di notifica

Io sottoscritto avv. Giovanni Battista Conte del foro di Roma, autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con provvedimento 15 maggio 2008 n. 381, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato il ricorso per motivi aggiunti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che precede inviandone copia conforme a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 3 legge 53/1994 tramite l'Ufficio Postale di Roma _____:

- 1) al **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (raccomandata n. _____; n. ____ del mio Cronologico);
- 2) al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (raccomandata n. _____; n. ____ del mio Cronologico);
- 3) al **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato presso la quale domicilia in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12 (raccomandata n. _____; n. ____ del mio Cronologico);

4) alla società **Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, presso i difensori costituiti avv.ti G. Napolitano, G. Vercillo e G. Pugliese in Piazza di Spagna n. 15 Roma 00187 (raccomandata n. _____; n. ____ del mio Cronologico);

5) alla società **Mallero Energia**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, presso i difensori costituiti avv.ti G.B. Conte, V. Lanna e B. Iacobucci in via Ennio Quirino Visconti n. 99, 00193 Roma (raccomandata n. _____; n. ____ del mio Cronologico);

6) alla **Centrale Elettrica DUN Società Consortile ARL**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Kirchbichl n. 30 - Frazione Fundres, 39030 Vandoies (BZ) (raccomandata n. _____; n. ____ del mio Cronologico).

Spese di notifica €

Assolvimento di diritto unico ex art. 34 del t.u. Spese di giustizia (d. lgs. 30/05/02 n. 113)

Bollo P.T.

Roma,

Il notificatore (avv. Giovanni Battista Conte)



**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016**

L'inclusione in graduatoria non garantisce l'accesso agli incentivi per il cui riconoscimento il GSE verificherà il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Numero Posizione	Codice di richiesta FER	Codice Censimp	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto idoneo iscritto in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, esente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'articolo 1 del D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 3, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolari della concessione di derivazione dell'acqua e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di restituzione o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione e di scarico	Impianto che utilizza sali su traverse esistenti senza sottostensione di riserva	Impianto che utilizza parte del riascibo del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottostensione di alveo naturale	Data dichiarata di conseguimento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di conseguimento del titolo concessorio	Potenza Impianto (MW)	Potenza conteggiata ai fini del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
1	FER10074	IM_0657201	ISPE COSTRUZIONI SRL	LADRO	ROMA	FIANO ROMANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	11/06/2008	04/08/2006	2,747	2,747	26/10/2016 13:27
2	FER100524	IM_0604792	ENERGIA VERDE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	ABRUZZO	PESCARA	SPIOLTORE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	25/06/2007	09/09/2004	2,267	2,267	27/10/2016 10:53
3	FER101163	IM_0590288	CENTROLETTRICA SPA	MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/02/2008	11/09/2006	1,012	1,012	26/10/2016 10:47
4	FER101249	IM_0611187	STUDIO TECNICO ANDREA GADIN	VALLE D'AOSTA	AOSTA	AVISTE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	04/09/2009	26/06/2009	4,053	4,053	26/10/2016 19:43
5	FER100752	IM_0157576	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	VENETO	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	16/12/2009	16/12/2011	0,171	0,171	05/10/2016 11:15
6	FER100361	IM_0609489	FINTECO ENERGY SRL	TOSCANA	GROSSETO	MANCIANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/06/2010	31/05/2010	0,248	0,248	05/09/2016 21:51
7	FER100333	IM_0596231	MULINO TERRAROSSA SRL	TOSCANA	MASSA CARRARA	LUCIGNA NARDI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/09/2011	05/10/2011	0,076	0,076	26/10/2016 18:18
8	FER100276	IM_0581368	VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	ONO SAN PIETRO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/09/2011	12/05/2014	0,245	0,245	01/09/2016 08:17
9	FER101401	IM_0688985	IDROCARIVU' SRL	PIEMONTE	CUNEO	CARRU'	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	18/09/2012	07/05/2012	0,341	0,341	28/10/2016 15:01
10	FER100807	IM_0606250	VANNINO ENERGIA SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSID-OSISOLA	FORMAZZA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	18/09/2012	07/01/2014	0,484	0,484	11/10/2016 17:20
11	FER100267	IM_0585784	COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	DIMARO FOLGARIDA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	04/10/2012	25/08/2009	1,941	1,941	15/09/2016 14:05
12	FER100285	IM_0759583	RENOWA SRL	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	VITO D'ASIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	31/10/2012	25/06/2013	0,189	0,189	31/08/2016 11:26
13	FER101546	IM_0587365	S.M.I SOCIETA' IMPIANTI IDROELETTRICI	PIEMONTE	TORINO	EXILLES	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/11/2012	05/11/2008	1,325	1,325	26/10/2016 12:36
14	FER100338	IM_0647742	ELECTROHEMES S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	RHEMES-SAINT-GEORGES	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/03/2013	08/04/2013	3,457	3,457	16/09/2016 11:13
15	FER100250	IM_0655870	ELETTRICA WEITFELD SOCIETA' CONSORTILE ARL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VALLE AURINA - AHRNTAL	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	12/04/2013	19/02/2013	0,854	0,854	05/09/2016 11:14
16	FER101579	IM_0687888	ITALIORDO	TOSCANA	MASSA CARRARA	BAGNONE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	31/05/2013	11/07/2011	0,485	0,485	27/10/2016 15:35
17	FER101311	IM_0765320	CP ENERGY S.R.L.	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	OVARO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	01/06/2013	27/05/2013	0,114	0,114	21/10/2016 11:51
18	FER100816	IM_0676378	LAGERI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BASILICATA	POTENZA	CHIAROMONTE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/07/2013	02/04/2013	0,987	0,987	27/10/2016 12:58
19	FER100321	IM_0758825	SVALIGE S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	VALDIRI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/08/2013	29/10/2012	0,499	0,499	10/10/2016 11:22
20	FER100599	IM_0534196	TECNOMPIANTI ENERGIA SRL	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	RABBI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/08/2013	15/07/2011	0,197	0,197	20/10/2016 16:12
21	FER100515	IM_0687286	MOMMIO S.R.L.	TOSCANA	MASSA CARRARA	FIVIZANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	03/09/2013	05/06/2013	0,497	0,497	16/09/2016 16:38
22	FER100523	IM_0762823	LUSIN SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSID-OSISOLA	CEPPO MORELLI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	02/10/2013	30/11/2012	0,409	0,409	21/09/2016 12:12
23	FER100317	IM_0688150	ENBEN SRL	VENETO	BELLUNO	BORCA DI CADORE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/10/2013	07/06/2013	0,785	0,785	20/09/2016 12:27
24	FER100336	IM_0762548	VAIP EL2 S.R.L.	PIEMONTE	ASTI	ASTI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	11/11/2013	04/06/2013	1,120	1,120	08/09/2016 17:19
25	FER100716	IM_0667875	MULINO DI BORGHETTO SRL	PIEMONTE	ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	25/11/2013	14/05/2013	0,290	0,290	26/10/2016 18:12
26	FER101323	IM_0685997	HYDROW S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	PARMA	PARMA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	29/11/2013	04/06/2013	0,493	0,493	26/10/2016 09:21
27	FER101537	IM_0671051	IDROELETTRICA ARVIER SRL	VALLE D'AOSTA	AOSTA	ARVIER	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	06/12/2013	12/08/2010	2,534	2,534	26/10/2016 09:53
28	FER100582	IM_0754444	PLOSCH VALTER	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RAVUSIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	16/12/2013	08/04/2014	0,121	0,121	19/09/2016 12:28
29	FER100776	IM_0623886	SOCIETA' H2O S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	BERZO DEMO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/12/2013	12/04/2013	0,500	0,500	17/10/2016 09:27
30	FER100739	IM_0610141	ALGA SRL	VALLE D'AOSTA	AOSTA	FENIS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/12/2013	19/11/2012	2,956	2,956	26/10/2016 10:27
31	FER101879	IM_0733181	REMNA SRL	LIGURIA	IMPERIA	MOLINI DI TRONRA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	24/12/2013	27/04/2016	0,069	0,069	28/10/2016 18:07
32	FER101809	IM_0764971	IDRO BRATICA S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/01/2014	25/09/2013	0,192	0,192	28/10/2016 15:45
33	FER101601	IM_0760486	SI-CA ENERGIE SRL A SOCIO UNICO	PIEMONTE	CUNEO	FREBISIA SOTTANA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	03/03/2014	11/12/2013	0,380	0,380	28/10/2016 15:36
34	FER100293	IM_0657017	ENERVALT S.R.L.	LOMBARDIA	LECCO	PREMANZA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/03/2014	10/09/2012	0,568	0,568	31/08/2016 10:46
35	FER101395	IM_0788546	HPE HYDRO POWER ENERGY SRL	BASILICATA	POTENZA	LAGONIGRO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	27/03/2014	30/12/2013	0,240	0,240	27/10/2016 17:14
36	FER100413	IM_0764143	LOANA SRL	PIEMONTE	MALESSIO	MALESSIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	27/03/2014	27/02/2014	0,497	0,497	08/09/2016 21:44
37	FER100347	IM_0757286	WOLF ENERGIE S.R.L.S.	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	BRENNERO - BRENNER	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/03/2014	20/03/2014	0,202	0,202	08/09/2016 11:13
38	FER101647	IM_0668583	C.I.P.I. ENERGY SRL	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PAULARO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/04/2014	20/06/2014	0,198	0,198	27/10/2016 09:06
39	FER100626	IM_0764250	IDROELETTRICA PREALPINA SRL	VENETO	VICENZA	ARSERIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	29/04/2014	22/04/2015	0,172	0,172	22/09/2016 12:23
40	FER100334	IM_0672125	S.ANDREA DESENO SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSID-OSISOLA	TOCENO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	30/04/2014	27/02/2014	0,499	0,499	01/09/2016 17:22
41	FER100643	IM_0672732	GOLETTO MAURO	PIEMONTE	CUNEO	CUNEO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/05/2014	03/03/2013	0,337	0,337	30/09/2016 10:34
42	FER100974	IM_0753055	SCIACQUE S.P.A.	SICILIA	MESSINA	LETTOANNI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/05/2014	20/05/2014	0,498	0,498	26/10/2016 18:25
43	FER101619	IM_0773271	ENERGREEN S.R.L.	BASILICATA	POTENZA	CASTELMAZZANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	19/05/2014	11/09/2012	0,184	0,184	27/10/2016 10:10
44	FER100224	IM_0734886	CONSORZIO ELETTTRICO DI POZZA DI FASSA SOC. COOPERATIVA	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	POZZA DI FASSA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	19/05/2014	19/05/2014	0,465	0,465	31/08/2016 20:15
45	FER101345	IM_0768740	IDROELETTRICA 2014 S.R.L.	MARCHE	PESARO E URBINO	PERGOLA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/05/2014	09/12/2015	0,137	0,137	25/10/2016 12:21
46	FER101612	IM_0774651	ENERGIA AMBIENTE SPA	LOMBARDIA	COMO	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	03/06/2014	11/03/2011	1,386	1,386	27/10/2016 17:59
47	FER100824	IM_0669000	AGOSTINUS VETRO S.R.L.	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PRATO CARVICO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	04/06/2014	24/06/2014	0,218	0,218	10/10/2016 15:40
48	FER100929	IM_0656533	COMUNE DI PANCHIA'	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	PANCHIA'	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	10/06/2014	08/08/2011	0,638	0,638	24/10/2016 11:44
49	FER101076	IM_0774157	LAVOREIT S.R.L.	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	ARTA TERME	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/06/2014	02/03/2016	0,635	0,635	21/10/2016 10:34
50	FER101819	IM_0762999	C.L. REAL ESTATE S.R.L.	BASILICATA	POTENZA	TRECONHA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	18/06/2014	05/10/2015	0,431	0,431	28/10/2016 18:39
51	FER100256	IM_0773257	IDROELETTRICA PIEDICAVALLI S.R.L.	PIEMONTE	BIELLA	PIEDICAVALLI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	19/06/2014	19/06/2014	0,322	0,322	31/08/2016 14:56
52	FER100336	IM_0766770	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LUSEVERA	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LUSEVERA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/06/2014	25/11/2014	0,496	0,496	04/10/2016 12:19
53	FER101753	IM_0772336	IDROGEGA VALPE S.R.L.	TOSCANA	MASSA CARRARA	VALFRANCA IN LUNIGIANA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/06/2014	05/12/2014	0,098	0,098	27/10/2016 18:54
54	FER101499	IM_0755111	CLEAR ENERGY SRL	PIEMONTE	CUNEO	CHUSA DI PESO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/06/2014	11/06/2014	0,225	0,225	28/10/2016 15:51
55	FER100508	IM_0765944	IDROELETTRICHE RIUNITE SPA	PIEMONTE	VERBANO-CUSID-OSISOLA	MONTECRETESE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	15/07/2014	11/02/2014	0,473	0,473	11/09/2016 17:16
56	FER100611	IM_0771674	BLUENERGY SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSID-OSISOLA	FORMAZZA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	18/07/2014	18/06/2014	0,468	0,468	21/10/2016 11:27



**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016**

L'inclusione in graduatoria non garantisce l'accesso agli incentivi per il cui riconoscimento il GSE verificherà il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Numero Posizione	Codice di richiesta FER	Codice Censip	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto idoneo iscritto in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, emanato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia al titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'articolo 1 del D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 3, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolari della concessione di derivazione dell'acqua di titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di restituzione o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione e di scarico	Impianto che utilizza acque di falda o di falde sotterranee esistenti senza sottrazione di risorsa	Impianto che utilizza parte del riascibo del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottrazione di alveo naturale	Data dichiarata di conseguimento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di conseguimento del titolo concessorio	Potenza Impianto (MW)	Potenza conteggiata ai fini del contingente (MW)	Data e ora di completamento della fase di richiesta di iscrizione al Registro
57	FER100373	IM_0690170	MORINA S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	PEZZAZE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	24/07/2014	03/08/2010	0,539	0,539	06/09/2016 08:37
58	FER100532	IM_0774171	REGOLE D'AMPEZZO - COMUNIONI FAMILIARI MONTANE	VENETO	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/08/2014	26/06/2014	0,592	0,592	25/10/2016 15:01
59	FER100805	IM_5115MRC	ZETI ZENTRAL ELEKTRISCH TREJA S.N.C. DI GOSTNER THOMAS & C.	MARCHE	MACERATA	TREJA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/08/2014	06/04/1995	0,250	0,250	28/10/2016 09:42
60	FER100606	IM_0750079	A E DOBBIACCO SPA	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	DOBBIACCO - TOBLACH	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	16/09/2014	23/05/2012	0,535	0,535	05/10/2016 09:06
61	FER100517	IM_0772225	AGUC CASTELLO	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	PELLUZZANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	26/09/2014	08/02/2013	0,120	0,120	20/09/2016 11:24
62	FER100570	IM_0764786	LUIGI S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BAISO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	06/10/2014	16/04/2014	2,051	2,051	21/10/2016 16:57
63	FER101230	IM_0678827	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	LOMBARDIA	BRESCIA	SAVIORE DELL'ADAMELLO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	07/10/2014	29/05/2013	1,140	1,140	27/10/2016 15:54
64	FER100534	IM_0764929	GEDOHRO SRL	EMILIA ROMAGNA	RIMINI	VARECCHIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/10/2014	06/06/2014	0,480	0,480	21/10/2016 13:28
65	FER101022	IM_0761555	IDROELETTRICA BUSIANA S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/12/2014	29/05/2014	0,107	0,107	25/10/2016 12:46
66	FER100120	IM_0768170	CAVALERA SRL UNIPERSONALE	VENETO	BELLUNO	FALCADE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/01/2015	18/06/2014	0,449	0,449	01/09/2016 17:29
67	FER100416	IM_0682387	IDROELETTRICA CAVAGLIO SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	CAVAGLIO SPOCCIA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	30/01/2015	23/12/2013	0,780	0,780	16/09/2016 09:54
68	FER100385	IM_0669740	TESLA GREEN POWER SRL	ABRUZZO	L'AQUILA	PIATOLA PELIGNA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	10/02/2015	07/02/2013	0,440	0,440	12/10/2016 10:52
69	FER100654	IM_0772721	SOCIETA' ELETTRICA VEZZA SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	VEZZA D'OGGIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/03/2015	31/07/2013	0,120	0,120	27/09/2016 12:07
70	FER100658	IM_0772466	SOCIETA' ELETTRICA VEZZA SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	VEZZA D'OGGIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/03/2015	31/07/2013	0,293	0,293	27/09/2016 12:12
71	FER101474	IM_0907853	EA IDRO SRL	ABRUZZO	L'AQUILA	BUDNARA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	10/03/2015	16/04/2013	0,496	0,496	28/10/2016 14:17
72	FER100579	IM_0720279	ENERGIA PURA GERA LARIO S.R.L.	LOMBARDIA	COMO	GERA LARIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	16/03/2015	15/04/2013	0,205	0,205	09/10/2016 17:31
73	FER101865	IM_0772202	SETA S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	16/03/2015	29/05/2014	0,283	0,283	27/10/2016 16:48
74	FER100235	IM_0767660	ROSTO ENERGIA SRL	ABRUZZO	TERAMO	ROSTO DEGLI ABRUZZI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/03/2015	25/10/2013	0,920	0,920	02/09/2016 12:13
75	FER100733	IM_0691076	IDROELETTRICA AGORINA SRL	VENETO	BELLUNO	AGRODO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	31/03/2015	07/06/2013	0,796	0,796	03/10/2016 12:16
76	FER100467	IM_0771307	ECA SPA	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	MALESCO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	07/04/2015	20/06/2014	0,494	0,494	17/09/2016 14:53
77	FER100323	IM_0772233	VARZI ENERGIA SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	VARZO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	04/05/2015	20/06/2014	0,218	0,218	07/09/2016 14:06
78	FER100338	IM_0772075	ENERGIA SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	BORNO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/05/2015	19/06/2014	0,090	0,090	08/09/2016 12:40
79	FER100747	IM_0773888	IDROELETTRICA GIUSEPPE ANGELO SRL	LOMBARDIA	LECCO	DERIVIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/05/2015	07/08/2013	0,177	0,177	13/10/2016 21:29
80	FER100209	IM_0771929	AUGUSTO TRINCA COLONEL	LOMBARDIA	BRESCIA	MONNO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	03/06/2015	25/06/2014	0,093	0,093	31/08/2016 11:39
81	FER100480	IM_0766768	ISEG SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	BACENO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	04/06/2015	10/06/2014	0,422	0,422	17/09/2016 09:21
82	FER100443	IM_0773821	LA CURENT DE LA VAL MAIRA DI CUNIBERTI AURELIO & C. SAS	PIEMONTE	CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/06/2015	11/06/2014	0,176	0,176	27/10/2016 10:59
83	FER101060	IM_0689774	MICHAUD H2O SRL	VALLE D'AOSTA	AOSTA	AYAS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	11/06/2015	29/04/2014	0,498	0,498	27/10/2016 12:25
84	FER100127	IM_0772484	AMBIENTE ENERGE S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	FRABOSA SOPRANA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/07/2015	09/07/2013	0,818	0,818	08/09/2016 13:08
85	FER101878	IM_0773212	IDROELETTRICA ARSO S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	PARMA	CALESTANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/07/2015	18/06/2014	0,147	0,147	28/10/2016 18:30
86	FER100330	IM_0762657	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI NAZ E GINTORNI	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	NAZ-SCHWABEN - NATZ-SCHABEN	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/07/2015	16/04/2014	0,436	0,436	05/09/2016 14:08
87	FER100319	IM_0767597	RESSOLAR SRL	LOMBARDIA	BERGAMO	SCHILPARIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/07/2015	20/06/2014	0,303	0,303	02/09/2016 16:49
88	FER100277	IM_0767112	RESSOLAR SRL	LOMBARDIA	BERGAMO	SCHILPARIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/07/2015	20/06/2014	0,671	0,671	30/08/2016 17:47
89	FER100397	IM_0651581	SOCIETA' IDROELETTRICA PIEMONTESE S.A.S.	PIEMONTE	TORINO	SAUZE DI CESANA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	21/07/2015	19/02/2013	0,558	0,558	12/09/2016 14:02
90	FER100590	IM_0754750	SALDUR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	MALLES VENOSTA - MALIS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/07/2015	02/10/2013	1,728	1,728	21/09/2016 09:10
91	FER101120	IM_0665666	PICA IMMOBILIARE SRL	PIEMONTE	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	03/08/2015	07/02/2012	0,600	0,600	28/10/2016 10:33
92	FER101011	IM_0900897	CONSORZIO IRRIGUO GRAVERE	PIEMONTE	TORINO	GRAVERE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/08/2015	28/11/2013	0,095	0,095	26/10/2016 14:11
93	FER100578	IM_0772512	BA.PA.ENERGIA SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	MONTCECRESTE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/08/2015	17/06/2014	0,383	0,383	27/09/2016 20:39
94	FER101180	IM_0758190	CONSORZIO VELA PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALLENTO	CAMPANIA	SALERNO	CIEBRO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/09/2015	20/11/2013	0,578	0,578	24/10/2016 11:42
95	FER100564	IM_0773328	ENELI SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	VALSTRONA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	30/09/2015	20/06/2014	0,208	0,208	21/09/2016 12:20
96	FER100541	IM_0771335	ECA SPA	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	MONTCECRESTE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/10/2015	20/06/2014	0,288	0,288	17/09/2016 14:55
97	FER100479	IM_0771330	ECA SPA	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	MONTCECRESTE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/10/2015	20/06/2014	0,499	0,499	17/09/2016 14:57
98	FER100386	IM_0770002	IDROCLIMA S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	PAMPARATO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/10/2015	21/05/2014	0,343	0,343	11/09/2016 15:22
99	FER100894	IM_0688701	EALUX VALDOSTAINES S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	VALGRENCHES	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/10/2015	07/06/2013	0,683	0,683	11/10/2016 17:01
100	FER100446	IM_0762358	COMUNE DI PARCINES	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	PARCINES - PARTSCHINS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/10/2015	12/05/2014	0,704	0,704	22/09/2016 08:13
101	FER100388	IM_0770029	SAN ROCCO S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	ROBURENT	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/10/2015	27/03/2014	0,669	0,669	12/09/2016 14:57
102	FER100455	IM_0676398	IDROLAP S.R.L.	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	RE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/10/2015	11/04/2013	1,306	1,306	14/09/2016 18:17
103	FER100456	IM_0772511	SIMO SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	MALESCO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/10/2015	17/06/2014	0,380	0,380	14/09/2016 18:15
104	FER100222	IM_0771869	CENTRALE DEL CHEPPENA S.R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	CASTEL IVANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/10/2015	18/06/2014	0,232	0,232	01/09/2016 10:41
105	FER101093	IM_0774715	LE GHIARE SRL	PIEMONTE	CUNEO	OSIUE'	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	29/10/2015	12/06/2014	0,450	0,450	21/10/2016 17:31
106	FER101880	IM_0502953	IDROELETTRICA ARSO S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	PARMA	CALESTANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/11/2015	18/06/2014	0,343	0,343	28/10/2016 18:42
107	FER100301	IM_0773924	VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	PASPARDO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	16/11/2015	29/05/2014	0,198	0,198	01/09/2016 08:08
108	FER101028	IM_0767918	ECONEGY S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	MAGLIANO ALPI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	18/11/2015	22/02/2013	0,296	0,296	21/10/2016 14:01
109	FER101394	IM_0691411	LEPNOTI HYDRO SRL	LOMBARDIA	MILANO	ABBATEGRASSO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/12/2015	06/02/2013	0,223	0,223	28/10/2016 15:29
110	FER101551	IM_0773186	VERBA ENERGIE S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	AYAS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	14/12/2015	29/12/2013	2,101	2,101	26/10/2016 13:46
111	FER101598	IM_0774935	EGP S.R.L.	PIEMONTE	TORINO	NONASCA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/12/2015	23/06/2014	0,120	0,120	24/10/2016 16:51
112	FER101396	IM_0770633	PIANOSTANO ENERGIA SRL	LOMBARDIA	PAVIA	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/12/2015	21/11/2013	0,077	0,077	26/10/2016 17:36



**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016**

L'inclusione in graduatoria non garantisce l'accesso agli incentivi per il cui riconoscimento il GSE verificherà il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.


Numero Posizione	Codice di richiesta FER	Codice Censimp	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto idoneo iscritto in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, esente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 3, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolarietà della concessione di derivazione dell'acqua e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di restituzione o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico	Impianto che utilizza saliti su briglie o traverse esistenti senza sottrazione di riserva	Impianto che utilizza parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottrazione di alveo naturale	Data dichiarata di completamento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di conseguimento del titolo concessorio	Potenza Impianto (MW)	Potenza conteggiata ai fini del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
113	FER100569	IM_0774021	HOTEL MONT BLANC DI JEANTET CARLO	VALLE D'AOSTA	AGOSTA	COISNE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/12/2015	19/06/2014	0,479	0,479	22/09/2016 14:53
114	FER100734	IM_0771597	IDRO BAVENO S.R.L.	PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	24/12/2015	05/06/2014	2,864	2,864	05/10/2016 17:45
115	FER100533	IM_0771549	COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO	VENETO	BELLUNO	SAN TOMASO AGORDINO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	30/12/2015	24/06/2014	0,208	0,208	11/10/2016 09:40
116	FER100530	IM_0772102	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE	VENETO	BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	30/12/2015	24/06/2014	0,688	0,688	11/10/2016 09:43
117	FER100249	IM_0760421	IDEA SERVIZI SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	ANGOLO TERME	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/01/2016	17/04/2014	0,807	0,807	03/09/2016 10:22
118	FER100303	IM_0774254	MULINO LE PIASTRE S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	MODENA	FANANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	12/02/2016	27/05/2014	0,300	0,300	31/08/2016 16:57
119	FER101107	IM_0772989	IDRA S.R.L.	LOMBARDIA	LECCO	PASTURO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	12/02/2016	18/06/2014	0,096	0,096	24/10/2016 17:02
120	FER100452	IM_0688272	IDROELETTRICA MURENS SRL	LIGURIA	GENOVA	MOCONESI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	26/02/2016	24/02/2014	0,076	0,076	11/10/2016 15:47
121	FER101045	IM_0773830	DUEMILA S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AGOSTA	AYAS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	26/02/2016	19/06/2014	0,281	0,281	26/10/2016 11:12
122	FER100904	IM_0683541	CENTRALE ELETTRICA DUN SOC. CDNS. ARL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VANDONES - VINTEL	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	01/03/2016	04/06/2013	0,391	0,391	26/10/2016 18:27
123	FER101001	IM_0681899	CENTRALE ELETTRICA DUN SOC. CDNS. ARL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VANDONES - VINTEL	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	01/03/2016	04/06/2013	0,541	0,541	26/10/2016 18:31
124	FER100613	IM_0771594	SIRP ENERGIA SRL	PIEMONTE	CUNEO	SAN DAMIANO MACINA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/03/2016	05/06/2014	0,084	0,084	30/09/2016 10:29
125	FER100447	IM_0774054	AZIENDA ELETTRICA ALTA VALLE CAMONICA SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	EDOLO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/03/2016	24/06/2014	2,655	2,514	13/09/2016 10:45
TOTALE:																	78,955		

Note:

La Potenza conteggiata ai fini del contingente (MW) è determinata:

- nel caso di interventi di potenziamento, dall'incremento di potenza a seguito dell'intervento;
- nel caso di impianti realizzati ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011, dalla differenza tra la potenza dell'impianto e la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo;
- nel caso di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del D.M. 23 giugno 2016, dalla potenza relativa al singolo "sub-impianto";
- nel caso dell'ultimo impianto ammesso in graduatoria, dalla quota parte di potenza rientrante nel contingente.

Publicato il 17/01/2017



N. 00094/2017REG.PROV.PRES.
N. 09444/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Terza Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

F.A.R. LAZIO
UFFICIO COI
DIRETTI ASSOLTI COI
ARCHI SULLA RICHIESTA



sul ricorso numero di registro generale 9444 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici Assoidroelettrica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Valentina Petri, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Battista Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gse - Gestore Per i Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Vercillo, Giulio Napolitano, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vercillo in Roma, piazza di

Spagna, 15;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Soc Mallero Energia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Valeria Lanna, Berardino Iacobucci, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Battista Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;

per l'annullamento

per l'annullamento

del decreto 23/6/2016 recante la disciplina in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e limitatamente agli artt. 2, 4, 22 e all'allegato 2, punto 1.1.1

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per motivi aggiunti ai controinteressati per pubblici proclami depositata il 16.1.2017;


Preso atto della dichiarazione resa da parte ricorrente in ordine al numero elevato dei controinteressati (125);

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati la notifica individuale assume i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami



consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015);


Considerato inoltre che, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione



della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, fissandosi all'uopo l'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 in luogo di quella già fissata per il giorno 15 marzo 2017.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva.


Fissa per la trattazione del merito del giudizio l'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 16 gennaio 2017.

Il Presidente
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto ~~Dirigente~~/Funzionario del Tar del Lazio – Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. *cinque* fogli, per complessive *cinque* facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Roma,

17 GEN. 2017



Corrado Mascia
per

